

CIRCOLARE N.1 DELL'8 GENNAIO 2016

ATTIVITA' D'IMPRESA E CONCORRENZA

Il Regolamento generale di esenzione sugli aiuti di Stato n. 651/2014: una guida alla lettura

ABSTRACT

Questa circolare fornisce una guida alla lettura del regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014, che costituisce l'architettura della riforma volta alla modernizzazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato avviata nel 2012. Il regolamento individua tredici tipologie di aiuto di Stato, a cui corrispondono 43 categorie di aiuto, che rispettando determinate condizioni sono esentate dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea previsto dall'articolo 108 TFUE. Secondo la Commissione se gli Stati membri adeguassero le misure di aiuto al modello del regolamento, tra il 2014 e il 2020 gli aiuti esentati potrebbero raggiungere il 90 per cento del totale degli aiuti erogati dagli Stati.

All'alleggerimento del carico di lavoro della Commissione nel suo ruolo di controllore ex ante corrisponde una maggiore responsabilità per gli Stati membri, sui quali si sposta parte dell'onere di controllo. Gli Stati sono chiamati a verificare con cura la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'esenzione e ad assolvere una serie di oneri informativi finalizzati alla trasparenza del sistema, così da agevolare il controllo ex post da parte della Commissione. E' importante che le amministrazioni pubbliche, a tutti i livelli di governo, acquisiscano familiarità con il nuovo regolamento di esenzione per utilizzare in modo efficace la nuova disciplina nel disegno delle misure a sostegno degli operatori economici.

Dal punto di vista delle imprese, una corretta applicazione del regolamento è fondamentale per evitare di essere esposte a una serie di conseguenze negative nel caso in cui abbiano ricevuto un aiuto non debitamente notificato (obbligo di restituzione dell'aiuto con gli interessi, impossibilità di ricevere nuovi aiuti, esposizione a eventuali azioni di risarcimento del danno).

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ('Rgec')

INDICE

1. Introduzione	p. 5
2. Il contesto normativo in cui si inserisce il Rgec	p. 7
3. Il nuovo Rgec: struttura	p.12
4. Le disposizioni comuni (Capo I)	p.14
4.1 Ambito di applicazione	p.14
4.2 Definizioni	p.17
4.3 Condizioni per l'esenzione e soglie di notifica	p.17
4.4 Trasparenza degli aiuti	p.18
4.5 Effetto di incentivazione	p.20
4.6 Intensità dell'aiuto e costi ammissibili: regole di calcolo	p.21
4.7 Cumulo degli aiuti	p.22
4.8 Oneri di pubblicità e informazione a carico degli Stati membri	p.23
5. Il controllo da parte della Commissione (Capo II)	p.25
5.1 Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria	p.26
5.2 Relazioni	p.26
5.3 Obblighi di conservazione delle informazioni	p.27
6. Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti (Capo III)	p.27
6.1. Aiuti a finalità regionale	p.27
6.2 Aiuti alle PMI	p.38
6.3 Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti	p.41
6.4 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione	p.49
6.5 Aiuti alla formazione	p.57

6.6. Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità	p.58
6.7 Aiuti per la tutela dell'ambiente	p.60
6.8 Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali	p.76
6.9 Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote	p.78
6.10 Aiuti per le infrastrutture a banda larga	p.79
6.11 Aiuti per la cultura, la conservazione del patrimonio e le opere audiovisive	p.80
6.12 Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali	p.85
6.13 Aiuti per le infrastrutture locali	p.86
7. Disposizioni finali e disciplina transitoria	p.87

1. Introduzione

Nel 2012 la Commissione europea ha avviato un ampio processo di modernizzazione della disciplina degli aiuti di Stato¹.

La riforma mira da un lato a semplificare l'adozione delle misure di aiuto che, correggendo carenze del mercato, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di crescita economica della strategia "Europa 2020", dall'altro a sottoporre gli aiuti potenzialmente più distorsivi a un vaglio severo. L'idea sottostante è quella di orientare in questo modo gli Stati membri verso una gestione efficiente della spesa pubblica, evitando le misure di sostegno alle imprese che non sono necessarie e proporzionate ad assicurare un migliore funzionamento del mercato.

A questo fine, la Commissione ha cercato anzitutto di rendere la disciplina degli aiuti di Stato, cresciuta nel tempo in modo complesso e disorganico, più chiara e coerente. Tra il 2012 e il 2014 sono stati adottati una ventina tra atti normativi e comunicazioni in materia di aiuti di Stato per razionalizzare il quadro di riferimento sulla base di principi comuni².

In secondo luogo, è stata realizzata una revisione delle regole di procedura per favorire la rapidità e l'efficacia del processo decisionale; in particolare, sono stati conferiti alla Commissione più incisivi strumenti di raccolta delle informazioni sul mercato e le è stata attribuito il potere, rispetto alle denunce ricevute, di fissare le priorità della propria azione³.

Infine, per consentire alla Commissione di concentrarsi su quegli interventi degli Stati che, in ragione del loro ammontare o per la novità delle questioni sollevate, sono potenzialmente più problematici, è stato ridimensionato l'insieme delle misure di aiuto che devono essere preventivamente notificate. In questo contesto il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria in materia di aiuti di stato (Rgec), n. 651/2014, adottato dalla Commissione il 17 giugno 2014, costituisce l'architettura del sistema.

¹ Sulla modernizzazione, cfr. la comunicazione della Commissione europea *Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE*, COM (2012) 209 dell'8 maggio 2012.

² L'elenco degli atti adottati nel processo di modernizzazione è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html. Tra gli atti inizialmente previsti non è stata ancora adottata solo la comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, di cui è disponibile solo un progetto.

³ Sulle regole di procedura, cfr. circolare Assonime n. 1/2015. Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio sulle modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE è stato recentemente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 2015/1589, che ne costituisce la versione codificata.

Il nuovo Rgec, che ha sostituito il precedente regolamento (CE) n.800/2008⁴, è entrato in vigore il 1° luglio 2014 e si applicherà fino al 31 dicembre 2020. Rispetto alla disciplina preesistente il nuovo regolamento generale di esenzione amplia il numero delle categorie d'aiuto che beneficiano dell'esenzione, innalza le soglie al di sotto delle quali non insorge l'obbligo di notifica e aumenta le intensità d'aiuto (ossia la percentuale dei costi ammissibili che può essere coperta dall'aiuto) per diverse tipologie di attività. Nel nuovo quadro normativo quasi tutte le tipologie di aiuto che potrebbero rientrare nelle eccezioni di compatibilità stabilite dall'articolo 107, paragrafi 2 e 3, sono esentate dall'obbligo di notifica se rispettano le condizioni indicate dal regolamento. Secondo le stime della Commissione, con il nuovo Rgec tra il 2014 e il 2020 circa due terzi degli aiuti in termini di importi e tre quarti in termini di numero di misure dovrebbero godere dell'esenzione dall'obbligo di notifica; potenzialmente gli aiuti esentati potrebbero raggiungere il 90 per cento del totale se gli Stati membri disegnassero le misure di sostegno in modo conforme al Rgec.

Alla semplificazione delle condizioni per ottenere l'esenzione corrispondono criteri più stringenti di valutazione per quelle misure d'aiuto che, pur in teoria suscettibili di essere considerate compatibili in base a una delle eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, rimangono soggette all'obbligo di notifica⁵. Ciò crea un incentivo indiretto per gli Stati a definire le misure di aiuto seguendo il modello delineato dal Rgec.

All'alleggerimento del carico di lavoro della Commissione nel suo ruolo di controllore ex ante corrisponde uno spostamento di parte dell'onere di controllo sugli Stati membri, accrescendone pertanto le responsabilità. Gli Stati sono chiamati a verificare con cura la sussistenza delle condizioni per il godimento dell'esenzione e ad assolvere una serie di oneri informativi finalizzati alla trasparenza del sistema, così da agevolare il controllo ex post da parte della Commissione stessa. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'esenzione riguarda tutti gli enti che sono in grado di concedere aiuti qualificabili come "aiuti di Stato", quindi non solo il governo centrale ma anche gli enti territoriali⁶.

⁴ Regolamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato. L'applicazione di questo regolamento di esenzione, originariamente fissata al 31 dicembre 2013, era stata prorogata fino al 30 giugno 2014 dal regolamento (UE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013.

⁵ I criteri di valutazione sono indicati nelle diverse linee guida adottate nell'ambito della modernizzazione. Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_it.html.

⁶ In Italia la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha pubblicato linee guida per agevolare una corretta applicazione del regolamento. Cfr. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, "Linee guida delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato", 15/10/CR7bis/C3.

E' pertanto importante che le amministrazioni pubbliche, a tutti i livelli di governo, acquisiscano familiarità con il nuovo regolamento di esenzione per utilizzare in modo efficace la nuova disciplina nel disegno delle misure a sostegno delle imprese.

Dal punto di vista delle imprese, una corretta applicazione del Rgec è fondamentale per evitare di essere esposte a una serie di conseguenze negative nel caso in cui abbiano ricevuto un aiuto non debitamente notificato (obbligo di restituzione dell'aiuto con gli interessi, impossibilità di ricevere nuovi aiuti, esposizione a eventuali azioni di risarcimento del danno).

Questa circolare mira a fornire una guida alla lettura del nuovo Rgec. Nella prima parte è brevemente descritto il quadro normativo entro il quale si inserisce il Rgec: in particolare vengono ricordati gli obblighi fissati dall'articolo 108 TFUE, cioè l'obbligo di notifica preventiva e di astensione dall'erogare l'aiuto (c.d. *standstill clause*), e il potere della Commissione di adottare regolamenti che, in presenza di determinate condizioni, esentano gli Stati membri dalla notifica. Nella seconda parte viene analizzato l'impianto del nuovo regolamento generale di esenzione, considerando gli elementi comuni a tutte le categorie e le specificità relative alle diverse categorie d'aiuto.

2. Il contesto normativo in cui si inserisce il Rgec

L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE stabilisce che "alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti (...) lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale "

Con questa disposizione viene stabilito per gli Stati membri l'obbligo di notifica preventiva degli aiuti e quello di astenersi dalla loro erogazione in attesa della decisione della Commissione sulla loro possibile compatibilità (c.d. *standstill clause*). L'aiuto concesso in violazione dell'obbligo di notifica viene qualificato come "aiuto illegale" (aiuto NN nella terminologia della Commissione); la procedura di controllo che la Commissione attiva quando viene a conoscenza di un aiuto illegale può condurre nel caso di una decisione negativa all'ordine di recupero dell'aiuto stesso.

L'articolo 109 TFUE prevede che il Consiglio, al quale è attribuito il potere di adottare i regolamenti per l'applicazione degli articoli 107 e 108, possa fissare le condizioni di applicabilità dell'articolo 108, paragrafo 3, e indicare quindi delle categorie di aiuto che

possono essere dispensate dall'obbligo di notifica preventiva e pertanto anche dal rispetto della clausola sospensiva. A norma dell'articolo 108, paragrafo 4, TFUE la Commissione a sua volta può adottare regolamenti di esenzione per le categorie di aiuti per le quali il Consiglio ha previsto la possibilità di una dispensa dall'obbligo di notifica.

I regolamenti di esenzione sono atti direttamente applicabili dai giudici nazionali. L'attribuzione alla Commissione del potere di emanare tali regolamenti ha una duplice ragione. Da un lato la Commissione può sfruttare l'esperienza maturata nell'esercizio del potere di controllo sugli aiuti di Stato, che le permette di stabilire a quali tipologie di aiuti e a quali condizioni possono applicarsi in modo generalizzato le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafi 2 e 3; in secondo luogo l'attribuzione di tale potere alla Commissione mantiene la coerenza dell'intero sistema di *enforcement* del controllo sugli aiuti di Stato.

La Commissione nei regolamenti di esenzione può aggiungere condizioni più specifiche rispetto a quelle definite dal Consiglio nei regolamenti 'abilitanti', per garantire che gli aiuti esenti rientrino effettivamente nelle previsioni di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3.

Il Consiglio ha dato attuazione all'articolo 109 TFUE con il regolamento (EC) n.994/98⁷, che è stato successivamente modificato attraverso il regolamento (UE) n. 733/2013⁸. Da ultimo, le disposizioni che abilitano la Commissione ad adottare regolamenti di esenzione sono state codificate nel regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015⁹ (attuale Regolamento abilitante); i regolamenti n. 994/98 e n. 733/2013 sono stati contestualmente abrogati.

Categorie di aiuti esentabili in base al Regolamento abilitante

Nel Regolamento abilitante del 1998 il Consiglio aveva individuato le seguenti categorie d'aiuto per le quali la Commissione poteva sollevare gli Stati dall'obbligo di notifica: aiuti a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, dell'occupazione e della formazione, nonché aiuti a finalità

⁷ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.

⁸ Regolamento (UE) N. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.

⁹ Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.

regionale coerenti con la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro.

Alla luce dell'esperienza applicativa, con le modifiche del Regolamento abilitante introdotte nel 2013 le tipologie di aiuto per le quali la Commissione può adottare l'esenzione dalla notifica sono state ampliate per molti aspetti.

Mentre il regolamento del 1998 faceva riferimento esclusivamente agli aiuti a favore di ricerca e sviluppo, le modifiche del 2013 hanno esteso la possibilità dell'esenzione per categoria anche agli aiuti all'innovazione. Per quanto riguarda gli aiuti alla conservazione della cultura e del patrimonio, quelli finalizzati a rimediare i danni dei disastri naturali e quelli diretti a rimediare ai danni causati nel settore della pesca da condizioni climatiche avverse, l'esentabilità è stata estesa anche ad aiuti concessi a grandi imprese. Il Regolamento abilitante copre ora anche certe tipologie di aiuto alla silvicoltura, compresi quelli inseriti nei programmi di sviluppo rurale e quelli finalizzati a promuovere e pubblicizzare beni non inclusi nella lista di cui all'Allegato 1 del TFUE. Per quanto riguarda il settore della pesca è consentito alla Commissione esentare da notifica gli aiuti di Stato supplementari destinati alla conservazione delle risorse biologiche marine e di acqua dolce che contribuiscono alla realizzazione di obiettivi dell'Unione nel campo della politica marittima e della pesca che, avendo solitamente ammontare ridotto, non determinano distorsioni serie della concorrenza.

E' stato consentito alla Commissione di esentare anche gli aiuti allo sport e gli aiuti al trasporto aereo e marittimo aventi carattere sociale per il trasporto di residenti di regioni remote come quelle periferiche e le isole. Inoltre con le modifiche del 2013 sono state poste le basi per poter esentare gli aiuti alle infrastrutture a banda larga e più in generale alle infrastrutture.

I requisiti che devono essere soddisfatti dai regolamenti di esenzione

Il Regolamento abilitante fissa alcuni "requisiti minimi" che devono essere rispettati dai regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione. Ciascun regolamento di esenzione deve specificare, per ogni categoria di aiuti:

- le finalità perseguite con la concessione dell'aiuto;
- le categorie dei beneficiari;
- le soglie che devono essere rispettate per l'applicazione dell'esenzione;
- le condizioni relative al cumulo degli aiuti;

- le condizioni del controllo¹⁰.

Per quanto riguarda le soglie, il regolamento (UE) n. 733/2013 ha risolto una criticità del regolamento (EC) no. 994/98. In quel regolamento le soglie al di sotto delle quali l'aiuto poteva essere oggetto di esenzione per categoria erano fissate in termini di intensità d'aiuto oppure in termini di massimale dell'ammontare d'aiuto. Questa metodologia ostacolava l'inserimento in un nuovo regolamento di esenzione di tipologie d'aiuto per le quali è difficile calcolare con precisione l'intensità dell'aiuto o l'ammontare massimo, quali ad esempio gli strumenti di ingegneria finanziaria o certe tipologie di misure finalizzate a promuovere investimenti in capitale di rischio. Il problema nasce soprattutto perché tale tipologie di misure possono coinvolgere elementi di aiuto a diversi livelli, riguardare cioè beneficiari diretti, beneficiari intermedi e beneficiari indiretti. Data la diffusione sempre maggiore di questo tipo di misure e la possibilità che favoriscano il perseguimento di obiettivi dell'Unione, si è ritenuto necessario introdurre nel sistema una maggiore flessibilità nella definizione delle condizioni per la loro esenzione, ammettendo ad esempio che il calcolo dell'aiuto possa essere effettuato in termini di "massimo livello di sostegno statale".

Nel Regolamento abilitante viene inoltre previsto che, oltre ai requisiti obbligatori, con i regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione questa possa fissare dei massimali o altre condizioni relative alla notifica di singoli aiuti, escludere certi settori dall'ambito di applicazione dell'esenzione e infine subordinare l'esenzione a ulteriori condizioni di compatibilità.

Regolamenti de minimis

Oltre ai regolamenti di esenzione, che possono riguardare singole tipologie di aiuto oppure assumere la forma del regolamento generale, e individuano ipotesi di aiuti per i quali si presume la compatibilità con le regole del trattato, il Regolamento abilitante consente alla Commissione di adottare regolamenti de minimis. Nei regolamenti de minimis la Commissione sancisce che alcune categorie di aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto si presume che non abbiano un impatto significativo sulla concorrenza e sugli scambi. Non rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, questi aiuti 'di importanza minore' non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il Regolamento abilitante subordina l'esercizio di questa possibilità alla fissazione di una soglia prestabilita di aiuto possibile per ogni impresa in un arco temporale predefinito. Anche i

¹⁰ Queste condizioni, specificate nell'articolo 3 del regolamento n.994/98, sono ora contenute nell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1588.

regolamenti de minimis possono essere generali o relativi a specifiche tipologie di aiuto¹¹.

Trasparenza, controlli e ruolo del Comitato consultivo

L'indebolimento del controllo ex ante associato all'esenzione dall'obbligo di notifica rende necessario il rafforzamento di altre garanzie, in modo da assicurare una vigilanza efficace circa il rispetto delle regole. In questa prospettiva il Regolamento abilitante stabilisce che la Commissione quando procede all'adozione dei regolamenti di esenzione debba fissare regole precise che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, al fine di garantire maggiore trasparenza e maggior possibilità di controllo sull'erogazione degli aiuti.

Alcuni di questi obblighi vengono specificati dallo stesso Regolamento abilitante. Si tratta innanzitutto dell'obbligo da parte degli Stati membri di trasmettere alla Commissione la sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto e ai singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, che rientrano nell'applicazione di un regolamento di esenzione. Tali informazioni devono essere rese pubbliche.

Gli Stati membri sono inoltre obbligati a registrare una serie di informazioni sull'applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria. Nel caso in cui la Commissione abbia dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento di esenzione da parte di uno Stato membro, essa chiede allo Stato interessato le informazioni che ritiene necessarie ai fini della valutazione.

Gli Stati membri devono in ogni caso trasmettere almeno una volta all'anno alla Commissione una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria e tali relazioni sono rese accessibili agli altri Stati membri.

L'esame e la valutazione delle relazioni sono affidati al "Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato" composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il Comitato consultivo ha anche il compito di esaminare la relazione sull'applicazione del Regolamento abilitante che la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio ogni cinque anni. Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento la

¹¹ Il regolamento generale de minimis è attualmente il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, analizzato nella circolare Assonime n. 13/2014. Tra le regole de minimis relative a specifici settori o tipologie di attività, ricordiamo in particolare il regolamento (UE) n. [360/2012](#) della Commissione del 25 aprile 2012 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (cfr. circolare Assonime n.13/2012).

Commissione deve sentire il parere del Comitato consultivo e successivamente informare lo stesso Comitato del modo in cui ne ha tenuto conto.

Riguardo alle modalità con cui assicurare la trasparenza, il regolamento del 1998 prevedeva che gli Stati fornissero informazioni relative agli aiuti da loro concessi che rientrano nell'ambito del regolamento di esenzione tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; dal 2013 è previsto invece che la pubblicazione avvenga sul sito della Commissione, strumento che risulta più veloce, efficace ed accessibile. Anche le bozze di regolamento e gli altri documenti che devono essere valutati dal Comitato consultivo in base al Regolamento abilitante devono essere pubblicati sul sito della Commissione invece che sulla Gazzetta Ufficiale.

Infine, mentre per il regolamento del 1998 il Comitato consultivo doveva essere consultato prima della pubblicazione di una bozza di regolamento, attualmente è previsto che la bozza di regolamento venga pubblicata sul sito della Commissione nello stesso momento in cui la Commissione consulta per la prima volta l'organo consultivo.

3. Il nuovo Rgec: struttura

Il regolamento (UE) n. 651/2014 (Rgec), adottato sulla base del nuovo Regolamento abilitante, si articola in quattro Capi composti da 59 articoli, più tre allegati.

Il Capo I contiene delle disposizioni generali che stabiliscono i presupposti per l'applicazione del regolamento, fissando i requisiti da rispettare per tutte le tipologie di aiuto ammissibili all'esenzione. Per poter godere dell'esenzione a questi requisiti bisogna aggiungere quelli stabiliti per ogni singola tipologia nelle disposizioni contenute nel Capo III.

Le disposizioni del Capo I riguardano innanzitutto la delimitazione del campo di applicazione del regolamento (articolo 1); le principali definizioni (articolo 2); le condizioni per l'esenzione generali e specifiche per le singole tipologie di aiuto (articolo 3); l'individuazione delle soglie per tipologia d'aiuto al di sopra delle quali non si applica il regolamento e l'aiuto pertanto va notificato (articolo 4); i requisiti in presenza dei quali una categoria di aiuti può essere definita trasparente e quindi ammissibile all'esenzione (articolo 5); i requisiti soddisfatti i quali si presume che l'aiuto abbia effetto di incentivazione (articolo 6); i principi da seguire per il calcolo delle intensità dell'aiuto e l'individuazione dei costi ammissibili (articolo 7); le regole generali sul cumulo degli aiuti

(articolo 8); la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione e di informazione (articolo 9).

Il Capo II riguarda invece i controlli necessari affinché sia garantito il rispetto del regolamento. In questo contesto sono disciplinati i poteri della Commissione di revoca del beneficio dell'esenzione (articolo 11), gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda la notifica alla Commissione di informazioni e la presentazione di relazioni annuali (articolo 12) e gli obblighi di conservazione delle informazioni da tenere a disposizione della Commissione (articolo 13).

Il Capo III è quello più ampio, contenente le disposizioni specifiche per diverse tipologie di aiuti. E' diviso in 13 sezioni corrispondenti alle diverse categorie ammesse alla concessione dell'esenzione (articoli da 13 a 56).

Le sezioni riguardano rispettivamente:

- 1) gli aiuti a finalità regionale;
- 2) gli aiuti alle PMI;
- 3) gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti;
- 4) gli aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
- 5) gli aiuti alla formazione;
- 6) gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e con disabilità;
- 7) gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
- 8) gli aiuti finalizzati a ovviare i danni arrecati da calamità naturali;
- 9) gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- 10) gli aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- 11) gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- 12) gli aiuti per le infrastrutture sportive e quelle ricreative multifunzionali;
- 13) gli aiuti per le infrastrutture locali.

Il Capo IV contiene le disposizioni finali (articoli 57-59) sui termini di entrata in vigore e di applicazione del regolamento.

Il RGEC è accompagnato da tre allegati. Il primo riguarda alcune definizioni specifiche relative alle PMI; il secondo contiene due schede relative agli adempimenti previsti dall'articolo 11 riguardanti le relazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione; il terzo indica le informazioni che gli Stati membri devono pubblicare a norma dell'articolo 9.

4. Le disposizioni comuni (Capo I)

4.1 Ambito di applicazione

L'articolo 1, comma 1 specifica le tipologie di aiuto alle quali si applica il Rgec, cioè quelle di cui alle tredici sezioni disciplinate negli articoli da 13 a 56.

I commi successivi forniscono esplicite indicazioni sulle tipologie alle quali il regolamento non si applica. Queste ultime si possono ricondurre a due grandi gruppi. Il primo riguarda tipologie di aiuto che richiedono un trattamento improntato a maggiore cautela a causa delle loro dimensioni, e quelle che sono soggette a discipline particolari di natura settoriale; il secondo gruppo riguarda invece situazioni nelle quali l'inammissibilità al godimento dell'esenzione dipende dalla presenza di qualche irregolarità.

In base al primo criterio, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) esclude anzitutto dall'esenzione per categoria i regimi di aiuto la cui dotazione annuale media superi i 150 milioni di euro per le seguenti tipologie di aiuto:

- aiuti a finalità regionale di cui alla sezione 1 del Capo III ¹²;
- aiuti alle PMI e per l'accesso delle PMI al finanziamento, di cui alle sezioni 2 e 3 del Capo III;
- aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, di cui alla sezione 4 del Capo III;
- aiuti per la tutela dell'ambiente di cui alla sezione 7 del Capo III¹³;

¹² Con l'eccezione degli aiuti al funzionamento di cui all'articolo 15.

¹³ Con l'eccezione di quelli sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui all'articolo 44.

- aiuti per il finanziamento della banda larga di cui alla sezione 10 del Capo III.

Per non ritardare ingiustificatamente l'operatività di tali regimi, l'inapplicabilità del regolamento generale di esenzione scatta dopo che sono passati sei mesi dalla loro entrata in vigore. Ciò consente di superare l'obbligo di notifica preventiva e di *standstill*. La Commissione può peraltro decidere di prolungare per questi regimi di aiuto l'applicazione del regolamento di esenzione per un periodo più lungo rispetto ai sei mesi in seguito all'esame del piano di valutazione del regime presentato dallo Stato membro entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime d'aiuto.

I regimi d'aiuto rientranti nelle sei categorie sopra indicate sono esclusi dal regolamento anche quando viene loro apportata una modifica diversa da quelle per cui si presume l'inidoneità a incidere sulla compatibilità del regime col Rgec o a incidere in maniera sostanziale sul contenuto del piano di valutazione che era stato approvato dalla Commissione.

Sono altresì esclusi gli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o verso altri Stati membri, cioè aiuti che sono connessi direttamente ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di reti di distribuzione o ad altre spese correnti legate all'attività di esportazione. Sono parimenti esclusi gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Il regolamento non si applica anche a una serie di aiuti per i quali esiste una specifica disciplina settoriale. Per gli aiuti alla pesca e all'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n.1739/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, ad esempio, il Rgec si applica solo a quelli alla formazione, all'accesso delle PMI ai finanziamenti, agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e a quelli a favore dei lavoratori svantaggiati e con disabilità.

Per la produzione primaria di prodotti agricoli, il Rgec si applica solo ai seguenti aiuti: alla compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche previsti dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera b); agli aiuti alle PMI per i servizi di consulenza; agli aiuti al finanziamento del rischio e a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI; a quelli a tutela dell'ambiente; agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e con disabilità.

Sono esclusi dall'esenzione gli aiuti concessi al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi in cui l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari, quando tali prodotti vengono immessi sul mercato direttamente dalle imprese interessate, e

quando l'aiuto è subordinato al suo trasferimento in modo totale o anche solo parziale ai produttori primari.

Sono esclusi anche gli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio¹⁴.

Per gli aiuti a finalità regionale le categorie escluse dall'ambito di applicazione del Rgec sono individuate dall'articolo 13 del regolamento stesso.

L'articolo 1, paragrafo 3, ultimo capoverso indica specifiche condizioni di trasparenza che devono essere soddisfatte per l'applicazione del Rgec alle ipotesi "miste", quando cioè un'impresa opera sia in settori esclusi dall'applicazione del regolamento sia in settori invece ai quali il regolamento è applicabile.

Il secondo gruppo di aiuti che sono esclusi dall'applicazione del regolamento comprende situazioni nelle quali mancano alcune garanzie la cui presenza permette di far rientrare inequivocabilmente l'aiuto nell'ambito di applicazione del regolamento, oppure situazioni nelle quali l'aiuto presenta delle anomalie.

Così ad esempio sono esclusi quei regimi d'aiuto che non prevedono l'esplicita esclusione dal pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente in seguito a decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (salvo che il regime sia volto a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali), nonché gli aiuti ad hoc a imprese che si trovano nelle condizioni appena descritte.

In ogni caso, il regolamento non si applica alle imprese in difficoltà¹⁵, salvo che il regime sia volto a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.

Un'ulteriore causa di esclusione dall'applicazione del Rgec riguarda le ipotesi nelle quali le misure d'aiuto comportano una violazione del diritto dell'Unione europea. L'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento precisa alcuni casi riconducibili a questa categoria. Si tratta ad esempio delle ipotesi in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo di avere la sede nello Stato che concede l'aiuto stesso o di essere stabilito prevalentemente in quello Stato. È però consentito, senza pregiudicare l'applicazione del Rgec, richiedere che il beneficiario dell'aiuto abbia una sede o una filiale nello Stato membro interessato al momento del pagamento dell'aiuto.

¹⁴ Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive 2010/787/UE

¹⁵ Per la definizione di "impresa in difficoltà" v. articolo 2, punto 18.

Altre ipotesi di esclusione dal Rgec sono quella in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo di utilizzo da parte del beneficiario di beni o servizi nazionali, e quella in cui le misure d'aiuto limitano la possibilità dei beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione che ha goduto dell'aiuto.

4.2 Definizioni

L'articolo 2 fornisce le definizioni cruciali per la corretta applicazione del regolamento. Alcune di esse hanno carattere trasversale, mentre altre riguardano solo alcune tipologie di aiuto. Il numero di definizioni nella sezione dedicata è molto più ampio rispetto a quanto avveniva nella disciplina precedente (143 contro 30). Ciò in parte dipende dall'aumento delle tipologie d'aiuto soggette a esenzione e in parte da una scelta "organizzativa", dal momento che si è deciso di concentrare la sezione definitoria in un unico articolo invece di distribuirla per singole categorie di aiuto. Un'eccezione riguarda le PMI per le quali parte delle definizioni sono contenute nell'articolo 2 mentre altre hanno un trattamento specifico nell'allegato I al regolamento.

Per quanto riguarda la nozione di aiuto si fa ovvio riferimento a misure che rispondono a tutti i criteri stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 1¹⁶.

Per regime di aiuti si intende qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale ed astratta nell'atto stesso, così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito¹⁷.

Gli aiuti ad hoc sono quelli concessi al di fuori di un regime di aiuti. Gli aiuti individuali sono sia gli aiuti ad hoc che gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti.

4.3 Condizioni per l'esenzione e soglie di notifica

Nell'articolo 3 si ribadisce che per poter godere dell'esenzione dalla notifica preventiva gli aiuti individuati dal regolamento devono soddisfare sia tutti i requisiti generali di cui

¹⁶ Articolo 2, punto 1.

¹⁷ Articolo 2, punto 15.

al Capo I del regolamento sia quelli specificatamente stabiliti per le diverse categorie di aiuto nel Capo III.

L'aiuto, oltre a rientrare in una delle categorie previste, deve soddisfare dei requisiti quantitativi. Si ritiene infatti che aiuti di importo elevato siano particolarmente suscettibili di alterare le condizioni degli scambi e pertanto debbano essere comunque notificati per permettere alla Commissione di svolgere una valutazione ad hoc più attenta.

Ovviamente il rischio di distorsioni associato all'ammontare non è lo stesso per tutte le tipologie di aiuto. Così l'articolo 4 stabilisce soglie diverse per categoria di aiuto. Se l'importo dell'aiuto supera la soglia, rimane in vigore l'obbligo di notifica. Nel seguito di questa circolare riporteremo le soglie quantitative fissate dall'articolo 4 nei paragrafi relativi alle singole tipologie di aiuto.

L'articolo 4 sottolinea l'esigenza di evitare che le soglie possano essere eluse con il frazionamento artificiale dei regimi d'aiuto o dei progetti di aiuto. A questa finalità sono dedicate tra l'altro le norme sul cumulo contenute nel successivo articolo 8.

4.4 Trasparenza degli aiuti

Per assicurare il rispetto dei limiti quantitativi da cui dipende l'applicazione del Rgec è necessario che possa essere calcolato l'effettivo ammontare degli aiuti. A questo fine l'articolo 5 sancisce che il regolamento si applica solo agli aiuti trasparenti, cioè quelli per i quali è possibile calcolare ex ante, senza fare una valutazione dei rischi, l'equivalente sovvenzione lordo, ossia l'importo dell'aiuto se questo fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere ¹⁸.

Per alcuni strumenti, la trasparenza è intrinseca; per altri invece vengono individuate delle condizioni in presenza delle quali una certa tipologia di aiuto è considerata trasparente.

In particolare, per gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e contributi in conto interessi il requisito della trasparenza è presunto.

Per gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, sono considerati trasparenti quelli il cui equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione.

¹⁸ Articolo 2, punto 22.

Per gli aiuti sotto forma di garanzie¹⁹ la presunzione si attiva quando l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi esenti indicati da comunicazioni della Commissione o, in alternativa, se prima dell'attuazione della misura il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sulle garanzie²⁰ o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento adottato da quest'ultima e in vigore in quel momento. Il metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazione ai quali si intende applicare l'esenzione per categoria.

Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazione fiscale su imposte dovute in futuro, dal momento che l'importo esatto delle rate di aiuto può non essere noto in anticipo, per soddisfare il requisito di trasparenza deve essere stabilito un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto garantendo così che non vengano superate le soglie previste.

Per alcune tipologie di aiuti il Rgec individua i requisiti di trasparenza in specifiche disposizioni:

- per gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, nell'articolo 16;
- per gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, nell'articolo 21;
- per gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, nell'articolo 22;
- per gli aiuti per l'efficienza energetica, nell'articolo 39;
- per gli aiuti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato, nell'articolo 42.

Infine gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati trasparenti se l'importo totale nominale non supera le soglie applicabili nel quadro del regolamento oppure se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia è stata notificata alla Commissione e da questa accettata.

¹⁹ L'articolo 2, punto 67 fornisce la definizione del termine "garanzia" utilizzato nelle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, come 'impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di *quasi equity*.

²⁰ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, 2008/C 155/02

4.5 Effetto di incentivazione

La Commissione ritiene che per godere del beneficio dell'esenzione di categoria un aiuto debba avere un effetto di incentivazione sul comportamento dei beneficiari, in modo da non costituire un semplice trasferimento di risorse. Gli aiuti di Stato per poter essere considerati compatibili non devono limitarsi ad essere necessari per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, ma costituire un incentivo a sviluppare nuove attività. Ne consegue che non devono riguardare attività che il beneficiario avrebbe comunque intrapreso anche in assenza dell'aiuto.

L'articolo 6 del Rgec definisce le condizioni in presenza delle quali si considera che un aiuto abbia un effetto di incentivazione. La prima parte della disposizione, di applicazione generale, richiede che prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto o all'attività il beneficiario dell'aiuto debba presentare domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda deve avere un contenuto minimo, che consiste nell'indicazione del nome e delle dimensioni dell'impresa, nella descrizione del progetto comprese le date di inizio e fine dello stesso, nella sua ubicazione e nell'elenco dei suoi costi; va inoltre indicata la tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l'importo del finanziamento pubblico necessario al progetto.

Per gli aiuti ad hoc (ossia concessi al di fuori di un regime di aiuto) a grandi imprese²¹, è richiesto in aggiunta allo Stato di verificare, prima di concedere l'aiuto, che la documentazione presentata dal beneficiario attesti che l'aiuto sarà in grado di raggiungere almeno uno dei seguenti risultati:

- a. nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, l'aiuto consente la realizzazione di un progetto che in assenza dell'aiuto non sarebbe avvenuta nella zona interessata oppure non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario;
- b. negli altri casi, l'aiuto determina un aumento significativo della portata del progetto o dell'attività, oppure dell'importo speso dal beneficiario per il progetto o l'attività, o ancora una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto.

Un caso particolare è costituito dagli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali. L'effetto di incentivazione è in questi casi presunto se la misura introduce il diritto a beneficiare

²¹ La definizione di 'grandi imprese' contenuta nell'articolo 2, punto 24, si ottiene per esclusione. È grande impresa un'impresa che non soddisfa i criteri fissati nell'allegato I.

dell'aiuto in base a criteri oggettivi e senza ulteriore potere discrezionale da parte dello Stato membro (escludendo quindi che la misura rientri nelle ipotesi di selettività cosiddetta amministrativa); la misura stessa inoltre deve essere adottata ed essere entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto, a meno che il regime agevolativo subentri a un regime precedente che prevedeva agevolazioni fiscali per quell'attività.

Per alcune categorie di aiuti, infine, l'effetto di incentivazione non è richiesto oppure è presunto se sono rispettate le regole specifiche contenute nel Capo III del regolamento:

- ✓ per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento, dall'articolo 15;
- ✓ per gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, dagli articoli 21 e 22;
- ✓ per gli aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati e gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità in forma di integrazione salariale, dagli articoli 32 e 33;
- ✓ per gli aiuti volti a compensare i sovracosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, dall'articolo 34;
- ✓ per gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità²², dall'articolo 44;
- ✓ per gli aiuti destinati a ovviare a danni da calamità naturale, dall'articolo 50;
- ✓ per gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, dall'articolo 51;
- ✓ per gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, dall'articolo 53.

4.6 Intensità dell'aiuto e costi ammissibili: regole di calcolo

Per applicare il Rgec occorre sapere calcolare l'intensità dell'aiuto, ossia l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili²³. L'articolo 7 ricorda che le somme si intendono al lordo di qualsiasi imposta e altri oneri e che i costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie che siano "chiare", "specifiche" e "aggiornate".

²² Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

²³ Articolo 2, punto 26.

L'importo degli aiuti che non sono concessi sotto forma di sovvenzione va calcolato in termini di equivalente sovvenzione lordo. Se l'aiuto è erogato in una pluralità di quote va attualizzato al valore del momento della concessione dell'aiuto, e il tasso di interesse da utilizzare per l'attualizzazione è quello prevalente al momento della concessione dell'aiuto stesso.

Per le agevolazioni fiscali, l'attualizzazione delle rate avviene in base al tasso applicabile alla data in cui l'agevolazione diventa effettiva²⁴.

Regole specifiche valgono per gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, ossia di prestiti a favore di un progetto versati in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto²⁵, che, in assenza di una metodologia accettata di calcolo, sono espressi in percentuale di costi ammissibili e se la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto definito su una base ragionevole e prudente gli anticipi saranno rimborsati con un tasso uguale almeno a quello applicabile al momento della concessione; in tale ipotesi, le intensità massime dell'aiuto definite al Capo III del regolamento possono essere maggiorate di 10 punti percentuali. Nel caso di aiuti regionali sotto forma di anticipi rimborsabili le intensità massime d'aiuto fissate in un carta degli aiuti a finalità regionale che è in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

4.7 Cumulo degli aiuti

Per evitare che vengano aggirate le regole relative alle soglie massime di aiuto fissate nell'articolo 4 e le regole relative alle intensità d'aiuto contenute nel Capo III, il Rgeg fissa alcune regole sul cumulo degli aiuti, volte a tenere conto dell'impatto complessivo degli aiuti concessi a favore di una attività, di un progetto o di un'impresa (articolo 8).

Anzitutto, se vengono combinati finanziamenti dell'Unione²⁶ con aiuti di Stato, le regole sulle soglie, sull'intensità e gli importi massimi d'aiuto si applicano solo a questi ultimi purché l'importo totale del finanziamento pubblico in relazione agli stessi costi

²⁴ Quando l'importo di ogni rata dell'aiuto diventa noto, allora esso va attualizzato al tasso prevalente in quel momento e viene dedotto dal totale del massimale.

²⁵ Articolo 2, punto 21.

²⁶ Il considerando 26 specifica che i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni istituite livello europeo o da altri organismi dell'Unione e che non sono controllati dagli Stati né direttamente né indirettamente, non costituiscono aiuti di Stato. Si pensi ad esempio ai fondi gestiti dall'Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione o alle risorse che verranno erogate dal *Single Resolution Fund* in base al regolamento del Consiglio (UE) n. 806/2014.

ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito dalla normativa applicabile dell'UE.

Regole diverse valgono a seconda che gli aiuti esentati dalla notifica in base al Rgec abbiano costi ammissibili che siano individuabili o meno.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati in base al Rgec possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato purché le misure d'aiuto riguardino diversi costi ammissibili individuabili; oppure
- con altri aiuti di Stato, anche in relazione agli stessi costi ammissibili, coincidenti in tutto o in parte, se il cumulo non comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevato applicabile in base al Rgec. In deroga a questa disposizione, gli aiuti in favore dei lavoratori con disabilità di cui agli articoli 33 e 34 possono essere cumulati con altri aiuti esentati dal Rgec relativamente agli stessi costi ammissibili anche oltre la soglia massima stabilita dal regolamento, purché ciò non si traduca in un'intensità d'aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori sono stati impiegati.

Per quanto concerne gli aiuti esentati che non hanno costi ammissibili individuabili, quelli di cui agli articoli 21, 22 e 23 del Rgec²⁷ possono essere cumulati con qualsiasi altra misura d'aiuto con costi ammissibili individuabili.

Più in generale, gli aiuti esentati che non hanno costi ammissibili individuabili possono essere cumulati ad altri aiuti senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima per il finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze dal Rgec o da un altro regolamento di esenzione per categoria, o ancora da una decisione della Commissione.

Infine, gli aiuti esentati in base al Rgec non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* se ciò comporta il superamento dei livelli di intensità stabiliti nel Capo III.

4.8 Oneri di pubblicità e informazione a carico degli Stati membri

A conclusione della Parte I del regolamento l'articolo 9 stabilisce alcuni oneri di trasparenza a carico degli Stati membri sugli aiuti erogati ma non notificati in quanto

²⁷ Si tratta degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti: in particolare, gli aiuti al finanziamento del rischio (articolo 21), gli aiuti alle imprese in fase di avviamento (articolo 22) e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI (articolo 23).

coperti dal Rgec, per favorire il controllo più esteso possibile del rispetto del regolamento. Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica, infatti, sono comunque aiuti in linea di principio vietati anche se coperti da una delle eccezioni di compatibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107 ed è quindi importante "che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili"²⁸. La Commissione sottolinea che la trasparenza è essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e "favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica".

A norma del paragrafo 1 dell'articolo 9, lo Stato membro deve pubblicare in siti web "esaustivi", a livello regionale o nazionale, informazioni su ogni misura di aiuto esentata a norma del regolamento. In particolare, i siti devono contenere :

- ✓ le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del regolamento nel formato standardizzato contenuto all'allegato II del Rgec, o un link che dia accesso a tali informazioni²⁹;
- ✓ il testo integrale di ciascuna misura d'aiuto, o un link che dia accesso a tale testo;
- ✓ le informazioni più dettagliate individuate nell'allegato III per ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 euro, compresa l'identità del beneficiario. Queste informazioni devono essere organizzate e accessibili nel formato standardizzato di cui all'allegato III, ed essere facilmente ricercabili e scaricabili.

Nel caso di regimi d'aiuto che hanno forma di agevolazioni fiscali e per i regimi di aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (articolo 16) e di aiuto al finanziamento del rischio per le PMI (articolo 21) i requisiti informativi di cui all'allegato III sono considerati soddisfatti se gli Stati pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti

²⁸ Rgec, considerando 27.

²⁹ L'allegato II richiede di indicare oltre allo Stato membro, la regione, l'autorità che concede l'aiuto, a che titolo è erogato l'aiuto, la base giuridica nazionale, il link al testo integrale della misura di aiuto, se si tratta di un regime o di un aiuto ad hoc, se eventualmente si tratta di una modifica o di una proroga di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistente, la data di concessione (per gli aiuti ad hoc) e la durata (per i regimi), i settori economici interessati, se il beneficiario è una PMI o una grande impresa, la dotazione, lo strumento di aiuto (sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile, garanzia, agevolazione o esenzione fiscale, misura per il finanziamento del rischio, altro strumento), precisando se la misura è cofinanziata da fondi UE. Sono inoltre richieste alcune informazioni specifiche relative alle diverse tipologie di aiuto coperte dal regolamento.

individuali in base ai seguenti intervalli (espressi in milioni di euro): 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; uguale o superiore a 30³⁰.

Nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui sopra sono pubblicate sul sito web dello Stato in cui ha sede l'autorità di gestione interessata³¹, oppure gli Stati possono fornire nei rispettivi siti web le informazioni relative alle misure d'aiuto all'interno del loro territorio.

Nel caso dei regimi di aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (articolo 51) l'obbligo di pubblicazione non si applica per gli aiuti concessi ai consumatori finali.

L'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 deve essere rispettato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, nel caso degli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale. Le informazioni devono restare disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Dal canto suo la Commissione europea pubblica sul proprio sito web le informazioni sintetiche relative a ogni misura di aiuto esentata in base al regolamento (che le vengono trasmesse attraverso il sistema di notifica elettronica di cui all'articolo 11) e i link ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 9 entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento generale di esenzione, ossia entro il 30 giugno 2016.

5. Il controllo da parte della Commissione (Capo II)

Il Capo II del regolamento contiene alcune disposizioni volte ad assicurare un controllo efficace dell'erogazione da parte degli Stati membri di aiuti ritenuti esenti dall'obbligo di notifica in base al Rgec.

³⁰ Nel caso di regimi d'aiuto di cui agli articoli 16 e 21, le PMI che hanno ottenuto aiuti superiori a 500 000 euro ma non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato possono essere esonerate dagli obblighi informativi.

³¹ Si tratta dell'autorità di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

5.1 Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

L'articolo 10 introduce uno strumento che potremmo definire di tipo sanzionatorio. Esso stabilisce che qualora non vengano rispettate le condizioni previste nei Capi da I a III del Rgec la Commissione, dopo aver sentito lo Stato membro interessato, può decidere che gli aiuti che lo stesso intende concedere in futuro e che sarebbero coperti dal regolamento di esenzione debbano comunque essere notificati ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 TFUE. Viene pertanto in questo modo revocato il beneficio inizialmente concesso. La revoca può essere anche soltanto parziale e riguardare quindi solo le misure relative ad alcune tipologie di aiuto o solo quelle in favore di alcuni beneficiari o ancora solo quelle erogate da alcune delle autorità dello Stato interessato. Tale revoca mirata, secondo le indicazioni della Commissione, dovrebbe fornire "un rimedio proporzionato direttamente connesso" ai casi rilevati di inosservanza del Rgec³². Resta fermo che gli aiuti che non soddisfano le condizioni di compatibilità di cui ai capi I e III del Rgec non sono coperti dal regolamento e costituiscono quindi aiuti illegali, che la Commissione valuta in base alle procedure stabilite nel regolamento di procedura n. 2015/1589³³.

Se invece gli Stati membri non rispettano i requisiti procedurali volti a consentire i controlli fissati dal Capo II del Rgec, l'eventuale revoca del beneficio dell'esenzione per misure di aiuto future ha valore *ex tunc*, ossia non incide sulle misure passate conformi al Rgec che hanno beneficiato dell'esenzione per categoria.

5.2 Relazioni

In aggiunta agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 9, l'articolo 11 pone sugli Stati membri specifici obblighi informativi nei confronti della Commissione europea.

Entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore della misura di aiuto gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche sulle misure di aiuto concesse a norma del Rgec nel formato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura, comprese le sue modifiche³⁴.

³² Rgec, considerando 29.

³³ Sulle regole di procedura, cfr. la circolare Assonime n. 1/2015.

³⁴ Nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea l'obbligo ricade sullo Stato membro nel quale ha sede l'autorità di gestione.

Gli Stati membri devono altresì trasmettere alla Commissione in formato elettronico la relazione annuale sull'applicazione del Rgec prevista dal regolamento (CE) n. 794/2004³⁵.

5.3 Obblighi di conservazione delle informazioni

In base all'articolo 12, gli Stati membri sono tenuti a conservare per dieci anni i registri dettagliati e i documenti giustificativi necessari per il rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione. I dieci anni decorrono dal momento in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc oppure dal momento della concessione dell'ultimo aiuto a norma di un regime.

Lo Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione tutte le informazioni e i documenti ritenuti da essa necessari alla verifica del rispetto del regolamento. La trasmissione delle informazioni deve avvenire entro venti giorni lavorativi dalla richiesta della Commissione o nel periodo più lungo da questa eventualmente fissato.

6. Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti (Capo III)

Dopo aver individuato le disposizioni applicabili trasversalmente, che devono essere sempre rispettate a prescindere dalla tipologia di aiuto, il regolamento detta regole specifiche per le diverse categorie di aiuti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tali disposizioni (articoli da 13 a 56) sono suddivise in tredici sezioni.

6.1. Aiuti a finalità regionale

La prima tipologia di aiuti per la quale il Rgec detta regole specifiche a integrazione delle norme generali è quella degli aiuti a finalità regionale. Si tratta di aiuti volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite promuovendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. L'obiettivo è incoraggiare lo sviluppo tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro in un contesto sostenibile.

L'articolo 107, paragrafo 3, TFUE prevede che possono essere considerati compatibili, sulla base di criteri distinti, sia gli aiuti alle regioni gravemente svantaggiate (articolo 107, paragrafo 3, lettera a) sia gli aiuti volti ad agevolare lo sviluppo di determinate

³⁵ Regolamento (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.

regioni sempre che non alterino gli scambi in misura contraria all'interesse comune (articolo 107, paragrafo 3, lettera c). Le zone di cui alla lettere a) e c) dell'articolo 107, paragrafo 3 (cosiddette zone assistite) sono individuate dalle carte degli aiuti a finalità regionale preparate dagli Stati membri e approvate dalla Commissione³⁶.

Nelle zone che soddisfano le condizioni della lettera a) l'insieme degli aiuti considerati compatibili è molto ampio ed include gli aiuti volti a promuovere la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento o un cambiamento fondamentale del suo processo produttivo.

Per gli aiuti a finalità regionale soggetti a notifica, i criteri di valutazione attualmente utilizzati dalla Commissione sono indicati negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020³⁷. Il Rgec individua invece le condizioni in presenza delle quali alcuni aiuti a finalità regionale sono sottratti all'obbligo di notifica. La disciplina, contenuta nella sezione 1 del Capo III, è divisa in due sottosezioni, dedicate, rispettivamente, agli aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento (articoli 14-15) e agli aiuti allo sviluppo urbano (articolo 16).

Ambito di applicazione del Rgec agli aiuti a finalità regionale

L'articolo 13 del Rgec individua una serie di aiuti a finalità regionale a cui non si applica l'esenzione per categoria.

La Commissione spiega anzitutto che in linea generale gli aiuti a specifici comparti economici, i cui obiettivi e probabili effetti sono settoriali più che regionali, non vanno esentati in quanto aiuti a finalità regionale dall'obbligo di notifica e devono essere valutati sulla base degli orientamenti, delle discipline o delle decisioni applicabili. Ciò vale, in particolare, per gli aiuti ad attività nei settori del carbone, della cantieristica navale³⁸, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di

³⁶ Cfr. Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per gli anni 2014-2020, 2013/C 209/01, punto 161. L'attuale mappa delle regioni rientranti rispettivamente nelle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a e all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, è disponibile sul sito della DG concorrenza. La carta per gli aiuti regionali riferita all'Italia per il periodo 2014-2020 è stata approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 con la decisione SA 38930. La carta che ha validità tra il 1° luglio 2014 e il 31 dicembre 2020, è reperibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf.

³⁷ 2013/C 209/01.

³⁸ L'articolo 2, punto 40 stabilisce che le definizioni relative agli aiuti alle infrastrutture a banda larga di cui allo stesso articolo 2, punti da 133 a 139 si applicano anche gli aiuti a finalità regionale in quanto applicabili.

energia e delle infrastrutture energetiche³⁹. Per gli aiuti a finalità regionale ai settori siderurgico⁴⁰ e delle fibre sintetiche⁴¹, oltre all'esclusione dell'esenzione per categoria, vi è anche una presunzione di non compatibilità con il Trattato⁴².

Più in generale, sono esclusi dall'applicazione della sezione I del Rgec gli aiuti sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica⁴³.

Similmente, non sono coperti dalla sezione I del Capo III gli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi che compensano i costi di trasporto delle merci prodotti nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del Trattato⁴⁴ o in quelle scarsamente popolate⁴⁵, concessi a favore di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, oppure a favore di attività classificate nel regolamento (CE) n.1893/2006⁴⁶ o anche a favore del trasporto di merci mediante condotte⁴⁷.

Gli aiuti, i regimi d'aiuto a finalità regionale per le attività turistiche⁴⁸ e le infrastrutture a banda larga rientrano invece nel campo di applicazione della sezione I, in quanto la Commissione ritiene che esercitino un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale. Anche i regimi di aiuti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a finalità regionale sono coperti dall'esenzione per categoria, in ragione della stretta connessione delle attività con le economie locali e regionali⁴⁹.

Per gli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme, gli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione, gli investimenti e misure di efficienza energetica, gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati e per gli studi ambientali, suscettibili di contribuire al perseguimento sia obiettivi di politica

³⁹ Per la definizione di "settore dei trasporti", cfr. articolo 2, punto 45.

⁴⁰ Per la definizione di "settore siderurgico", cfr. articolo 2, punto 43.

⁴¹ Per la definizione di "fibre sintetiche", cfr. articolo 2, punto 44.

⁴² Considerando 32.

⁴³ Per la definizione di "regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica", cfr. articolo 2, punto 46.

⁴⁴ V. articolo 2, punto 12.

⁴⁵ Le regioni scarsamente popolate sono quelle riconosciute come tali dalla Commissione nelle decisioni sulle carte di aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020. V. articolo 2, punto 48.

⁴⁶ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.

⁴⁷ Per i motivi che giustificano l'esclusione, cfr. il considerando 37.

⁴⁸ Per la definizione di "attività turistica" cfr. articolo 2, punto 47.

⁴⁹ Per le definizioni di "commercializzazione" e "trasformazione" di prodotti agricoli, cfr. articolo 2, punti 8 e 10. Per la definizione di "prodotti agricoli", cfr. articolo 2, punto 11.

regionale che di obiettivi in materia di energia e ambiente, si possono applicare alle misure di aiuto le disposizioni del Rgec relative agli aiuti a finalità regionale o quelle relative agli aiuti alla tutela dell'ambiente a seconda dell'obiettivo principale perseguito dalla misura. A questi aiuti viene concesso il beneficio dell'esenzione per categoria perché la Commissione ritiene che non influenzino direttamente il funzionamento dei mercati dell'energia⁵⁰.

Tenendo conto dell'impatto sugli incentivi, sono esclusi dalla sezione 1 del Capo III gli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti, abbia chiuso la stessa attività o una attività analoga nello spazio economico europeo, e quelli a favore di un beneficiario che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale.

La sezione 1 del Capo III non si applica infine agli aiuti a finalità regionale concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K "attività finanziarie assicurative" della NACE Rev 2 o alle imprese le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10 "attività di sedi centrali" o 70.22 "attività di consulenza amministrativo-gestionale" della NACE Rev 2.

Aiuti a finalità regionale agli investimenti

Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti sono definiti come quelli concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica⁵¹.

Viene considerato investimento iniziale:

- a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa⁵².

⁵⁰ Considerando 34.

⁵¹ Articolo 2, punto 41.

⁵² Articolo 2, punto 49.

Per poter godere dell'esenzione dall'obbligo di notifica, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (articolo 14) devono innanzitutto essere concessi in zone assistite. Nelle zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3 lettera a), possono essere concessi aiuti agli investimenti iniziali a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3 lettera c), per le PMI gli aiuti possono riguardare qualsiasi forma di investimento iniziale, mentre quelli alle grandi imprese sono esentati solo se concessi per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata; ciò significa che le nuove attività non devono essere uguali o simili a quelle precedentemente svolte nello stabilimento⁵³.

La soglia oltre la quale sorge l'obbligo di notifica è pari all'“importo di aiuto corretto” per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro. Per “importo di aiuto corretto”, in base all'articolo 2, punto 20 si intende l'importo massimo consentito calcolato secondo la seguente formula :

importo massimo d'aiuto = $R \times (A + 0.50 \times B + 0 \times C)$

dove R è l'intensità massima dell'aiuto applicabile nella zona interessata come stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data della concessione dell'aiuto, esclusa l'intensità maggiorata per le PMI; A è la parte dei costi ammissibili sino a 50 milioni di euro; B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 e 100 milioni di euro e C quella eccedente i 100 milioni di euro. Si tratta di una formula che corregge l'intensità massima per i grandi progetti di investimento, ossia con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro.

I costi ammissibili, sono: i costi per investimenti materiali e immateriali; i costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale calcolati su un periodo di due anni; oppure una combinazione delle tipologie precedenti purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato tra i due.

L'investimento, una volta completato, deve essere mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni, che si riducono a tre anni nel caso delle PMI. Questo requisito è soddisfatto anche se durante tale periodo vengono sostituiti impianti o attrezzature obsoleti o guasti, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo.

⁵³ La definizione di “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica” si trova all'articolo 2, punto 51.

Tranne che per le PMI o nel caso in cui l'aiuto sia concesso per l'acquisizione di uno stabilimento esistente, gli attivi acquisiti devono essere nuovi.

I costi relativi alla locazione di attivi materiali (terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature) vengono presi in considerazione solo in presenza di determinate condizioni: per i terreni e gli immobili, nel caso delle grandi imprese la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista per il completamento del progetto di investimento, nel caso delle PMI per tre anni; per gli impianti o i macchinari il contratto di locazione deve assumere la forma del leasing finanziario e prevedere in capo al beneficiario l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto.

Nel caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento per investimento iniziale si prendono in considerazione solo i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente⁵⁴ e la transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Nel caso in cui sia stato già concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima dell'acquisto, tali costi devono essere dedotti da quelli ammissibili per l'acquisto dello stabilimento.

Qualora l'aiuto sia concesso per consentire un cambiamento fondamentale nel processo produttivo, i costi ammissibili devono superare quelli di ammortamento per gli attivi relativi all'attività da modernizzare per i tre esercizi precedenti.

Per gli aiuti a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, invece, i costi ammissibili devono superare almeno il 200 per cento del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, valore che risulta dall'esercizio finanziario precedente all'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali (attivi diversi da quelli materiali e finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale⁵⁵) sono ammissibili ai fini del calcolo del costo dell'investimento solo se sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento che ottiene l'aiuto, sono ammortizzabili, sono acquisiti a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, figurano nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (o tre anni nel caso di PMI). Nel caso delle grandi imprese i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali ammissibili per l'investimento iniziale.

⁵⁴ Questa clausola non si applica se l'acquirente è un membro della famiglia del proprietario originario o un suo dipendente e oggetto dell'acquisto è una piccola impresa.

⁵⁵ Rgec, articolo 2, punto 30.

La possibilità di misurare gli investimenti sulla base non solo dei costi di investimento ma anche dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati è stata introdotta per evitare di favorire gli investimenti in capitale rispetto agli investimenti che creano molti posti di lavoro⁵⁶. Nel caso in cui i costi ammissibili siano calcolati con riferimento ai costi salariali⁵⁷, il progetto di investimento deve provocare un incremento netto del numero dei dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (ogni posto soppresso è quindi detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel periodo), ciascun posto di lavoro deve essere occupato entro tre anni dal completamento dei lavori e mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui è stato occupato la prima volta.

Una specifica disposizione è dedicata agli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo di reti a banda larga. In questo caso la condizione da soddisfare è, innanzitutto che gli aiuti siano concessi solo nelle zone in cui non vi sono reti della stessa categoria (reti a banda larga di base o NGA) né è probabile che queste verranno sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concedere l'aiuto. Inoltre, l'operatore della rete che ottiene la sovvenzione deve offrire accesso all'ingrosso a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica nel caso di reti NGA, e gli aiuti devono essere concessi in base a una procedura di selezione competitiva.

Per gli aiuti a finalità regionale alle infrastrutture di ricerca l'esenzione è riconosciuta solo se viene garantita la possibilità di accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura stessa.

L'intensità dell'aiuto non deve superare quella massima stabilita per la zona interessata nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso⁵⁸. Se l'intensità è calcolata come combinazione di costi per investimenti e costi salariali⁵⁹, essa non deve superare l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento oppure dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento⁶⁰ l'importo dell'aiuto non deve superare

⁵⁶ Rgec, considerando 35.

⁵⁷ Cioè quelli relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale calcolati su un periodo di due anni come indicato dall'articolo 14, paragrafo 4, lettera b)

⁵⁸ La carta per gli aiuti regionali riferita all'Italia per il periodo 2014-2020 è reperibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf

⁵⁹ Articolo 14, paragrafo 4, lettera c)

⁶⁰ Per grande progetto di investimento si intende un investimento iniziale con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro calcolata sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso. Cfr. Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale, cit., punto 20, lettera I).

l'importo dell'aiuto corretto secondo il metodo definito all' articolo 2 punto 20 su cui ci siamo già soffermati.

Se l'investimento iniziale è avviato dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro tre anni dall'avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa zona (deve trattarsi della stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle aree territoriali statistiche), tale investimento si considera parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto unico è a sua volta un grande progetto di investimento, allora l'importo totale dell'aiuto non deve superare quello corretto per i grandi progetti di investimento.

In generale, per poter godere dell'esenzione il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili. Questo requisito è soddisfatto sia quando a tal fine vengono impiegate dal beneficiario risorse proprie sia quando vi è un contributo esterno senza che vi sia alcun sostegno pubblico⁶¹.

Infine, nel caso di un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione europea per cui vi è il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai sensi del regolamento n. 1299/2013⁶², l'intensità dell'aiuto applicata alla zona in cui si è realizzato l'investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, si applica l'intensità massima di aiuto relativa alla zona in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Se la zona è di quelle di cui all'articolo 107, paragrafo 3 lettera c) , questa disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.

Aiuti a finalità regionale al funzionamento

Gli aiuti al funzionamento delle imprese sono particolarmente distorsivi e quindi sono considerati compatibili con il Trattato solo in circostanze eccezionali. Ai sensi dell'articolo 15 del Rgec gli aiuti a finalità regionale al funzionamento godono dell'esenzione solo quando riguardano le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le zone scarsamente popolate, così come individuate dalle carte per gli aiuti regionali preparate dai singoli Stati membri e approvate dalla Commissione⁶³.

⁶¹ Se l'investimento è effettuato da una PMI in regione ultraperiferica, l'aiuto può avere intensità massima superiore al 75 per cento; la parte rimanente deve essere fornita tramite partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

⁶² Regolamento UE n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

⁶³ Commissione Europea, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, cit.

L'applicazione del Rgec agli aiuti a finalità regionale al funzionamento dipende da alcune condizioni.

Innanzitutto tali aiuti devono essere diretti a compensare costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte o ulteriormente trasformate nelle zone indicate, purché i beneficiari svolgano la loro attività di produzione in tali zone. Gli aiuti devono inoltre essere oggettivamente quantificabili ex ante (ad esempio, in base a una somma fissa oppure attraverso il rapporto tonnellate/chilometri); i costi aggiuntivi vanno calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato interessato tramite l'utilizzo del mezzo che comporta il minor costo possibile per il beneficiario. Solo per le zone ultraperiferiche, i costi aggiuntivi relativi a merci ulteriormente trasformate in quelle stesse zone possono includere i costi di trasporto delle merci da qualsiasi luogo di produzione verso tali zone.

Sono coperti dal Rgec anche gli aiuti diretti a compensare i sovraccosti di esercizio diversi da quelli di trasporto sostenuti nelle regioni ultraperiferiche come conseguenza di uno o più degli svantaggi previsti dall'articolo 349 TFUE. Ciò è consentito a condizione che i beneficiari svolgano la loro attività di produzione nella regione ultraperiferica, e che l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non superi il 15 per cento del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata, oppure il 25 per cento del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata o, infine, il 10 per cento del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella medesima regione.

L'intensità dell'aiuto in ogni caso non può superare il 100 per cento dei costi aggiuntivi ammissibili.

Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano

Nelle aree urbane delle zone assistite vi è spesso una concentrazione di problemi di natura economica, ambientale e sociale. Per contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale negli Stati membri e nell'Unione nel suo complesso gli aiuti allo sviluppo urbano nelle aree assistite sono ammessi, a specifiche condizioni, al beneficio dell'esenzione per categoria (articolo 16).

Affinché gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione, occorre innanzitutto che i progetti di sviluppo urbano siano attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite,

siano cofinanziati da fondi strutturali e d'investimento UE, e sostengano l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile⁶⁴.

Per godere dell'esenzione, l'investimento totale in un progetto di sviluppo urbano non può superare 20 milioni di euro (articolo 16, paragrafo 3). I costi complessivi sono ammissibili nella misura in cui siano conformi agli articoli 65 e 37 del regolamento (UE) n.1303/2013⁶⁵.

Per quanto riguarda le modalità, gli aiuti concessi da un fondo per lo sviluppo urbano a progetti ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi equity, prestiti, garanzie, o una combinazione di queste forme.

Gli aiuti devono inoltre mobilitare investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati a livello di fondi o di progetti, in modo da raggiungere complessivamente almeno il 30 per cento del finanziamento complessivo erogato al un progetto di sviluppo urbano.

Il contributo degli investitori, pubblici e privati, può essere in denaro, in natura⁶⁶ o una combinazione dei due; il contributo in natura viene valutato al valore di mercato certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo autorizzato.

Per beneficiare dell'esenzione le misure d'aiuto per lo sviluppo urbano devono soddisfare una serie di condizioni:

- i gestori del fondo per lo sviluppo urbano, che possono essere tenuti a rispettare certi criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura dell'investimento, devono essere selezionati tramite gara, conforme alla normativa nazionale e dell'UE, aperta, trasparente e non discriminatoria, in particolare con riferimento al luogo di stabilimento o di costituzione;
- gli stessi requisiti devono essere rispettati per la selezione degli investitori privati indipendenti, per i quali la gara mira a stabilire meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici che, nel caso degli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati nel modo appena descritto,

⁶⁴ La definizione di "strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile" si trova all'articolo 2, punto 60.

⁶⁵ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

⁶⁶ Per l'articolo 2, punto 61, il "contributo in natura" consiste in terreni o immobili in quanto facciano parte del progetto di sviluppo urbano

allora il tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto deve essere stabilito da un esperto indipendente selezionato tramite gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

- nel caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 per cento dell'importo totale dell'investimento;
- nel caso delle garanzie a favore degli investitori privati il tasso della garanzia è limitato all'80 per cento e le perdite totali coperte dallo Stato membro non possono superare il 25 per cento del portafoglio garantito;
- gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, che è istituito a norma della legislazione applicabile nello Stato membro;
- lo Stato deve prevedere una procedura di *due diligence* per l'attuazione delle misure di aiuto, al fine di assicurare una strategia commercialmente sana.

Sono posti inoltre specifici requisiti riguardo alla gestione dei fondi per lo sviluppo urbano:

- la gestione del fondo deve seguire una logica commerciale e garantire decisioni finanziarie orientate al profitto; queste condizioni si presumono soddisfatte in presenza delle seguenti circostanze: i gestori del fondo sono tenuti per legge o per contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un investitore professionale e a evitare conflitti di interessi; sono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare; i gestori ottengono una remunerazione conforme alle prassi di mercato, il che si presume avvenga quando il gestore è selezionato tramite gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi a esperienza, competenza e capacità operativa e finanziaria; la remunerazione è basata sui risultati oppure i gestori partecipano all'investimento con risorse proprie condividendo di conseguenza almeno in parte il rischio; i gestori definiscono la strategia, i criteri e la tempistica per gli investimenti fissandone ex ante la redditività finanziaria; e, infine, quando l'investimento in equity o quasi equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

Sia nel caso dei prestiti che in quello delle garanzie, il calcolo della soglia di 20 milioni di euro di investimento massimo tiene conto dell'importo nominale del prestito.

È espressamente previsto che lo Stato membro possa affidare l'attuazione della misura per lo sviluppo urbano a un'entità delegata.

6.2 Aiuti alle PMI

La seconda sezione e la terza sezione del Capo III sono dedicate agli aiuti alle piccole e medie imprese. L'allegato I al regolamento fornisce una serie di indicazioni per l'applicazione della disciplina, riprendendo la definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese⁶⁷. La categoria delle micro, piccole e medie imprese include tutte le imprese che occupano meno di 250 persone il cui fatturato annuo e/o il cui totale di bilancio annuo non supera 43 milioni di euro. In particolare, sono piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e hanno un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Sono microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e hanno un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Tra l'altro, l'allegato I fornisce le definizioni di "impresa autonoma", "impresa associata" e "impresa collegata" ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari.

La particolare attenzione rivolta alle PMI dalla disciplina degli aiuti di Stato si spiega, da un lato, con il riconoscimento del loro ruolo nella creazione di posti di lavoro e nel favorire la stabilità sociale e la crescita economica, dall'altro nella consapevolezza di alcuni fattori di debolezza strutturale che ne ostacolano lo sviluppo. In particolare, le PMI a causa della limitatezza delle risorse di cui dispongono possono avere difficoltà nell'accedere alle informazioni relative alle nuove tecnologie e ai potenziali mercati; inoltre, le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o al credito a causa delle limitate garanzie che possono offrire agli investitori.

La sezione 2 del Capo III, su cui ci soffermiamo in questo paragrafo, è dedicata alle tipologie di aiuto in favore delle PMI diverse dagli aiuti per l'accesso ai finanziamenti. Essa indica a quali condizioni si applica il Rgec, rispettivamente, agli aiuti agli investimenti (articolo 17), agli aiuti per servizi di consulenza (articolo 18), agli aiuti per la partecipazione alle fiere (articolo 19) e agli aiuti per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea (articolo 20).

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI

L'articolo 17 indica le condizioni in presenza delle quali gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione beneficiano dell'esenzione dall'obbligo di notifica.

⁶⁷ Sulla raccomandazione, cfr. la circolare Assonime n. 58/2005.

La soglia superata la quale vi è l'obbligo di notifica è pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento. I costi ammissibili sono quelli degli investimenti materiali e immateriali, i costi salariali relativi ai "posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento"⁶⁸, calcolati su un periodo di due anni, oppure entrambi.

Tali costi devono riferirsi a investimenti in attivi materiali e/o immateriali per un nuovo stabilimento, o diretti ad ampliarne uno esistente, oppure finalizzati a diversificare la produzione, o ancora a trasformare radicalmente il processo produttivo di uno stabilimento esistente. I costi ammissibili possono riferirsi anche a investimenti che consistono nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento se: quest'ultimo è stato chiuso o lo sarebbe in caso di mancata vendita; gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazione con l'acquirente⁶⁹; infine, l'operazione avviene a condizioni di mercato. L'acquisizione delle quote di un'impresa non è considerato investimento ai fini dell'applicazione dell'esenzione per categoria.

Per beneficiare dell'esenzione, gli attivi immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento che è il beneficiario degli aiuti, devono essere considerati ammortizzabili, devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, e infine devono figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

I posti di lavoro direttamente creati devono esserlo entro tre anni dal completamento dell'investimento e devono produrre un aumento netto del numero di dipendenti nello stabilimento rispetto alla media degli ultimi dodici mesi precedenti. Inoltre devono essere mantenuti per un periodo minimo di tre anni dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

L'intensità dell'aiuto non deve superare il 20 per cento dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e il 10 per cento nel caso delle medie imprese.

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

Per gli aiuti alle PMI per ottenere servizi di consulenza⁷⁰, **la soglia di notifica è fissata a 2 milioni di euro per impresa e per progetto**. In base all'articolo 18 l'intensità

⁶⁸ Con questa espressione si intendono i posti di lavoro strettamente legati all'attività che è oggetto dell'investimento (articolo 2, punto 62).

⁶⁹ La regola per cui l'attivo deve essere acquisito da terzi che non hanno relazione con l'acquirente non si applica nel caso in cui si tratti di un membro della famiglia del proprietario originario o di un dipendente che rileva una piccola impresa.

⁷⁰ Per la definizione cfr. l'articolo 2, punto 64.

dell'aiuto non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da soggetti esterni. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici. Non sono coperti dall'esenzione i costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari come ad esempio la consulenza fiscale o legale, o la pubblicità.

Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere

Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle PMI per la partecipazione alle fiere, **la soglia di notifica è fissata a 2 milioni per impresa e per anno**. L'articolo 19 richiede ai fini dell'applicazione del Rgec che l'intensità dell'aiuto non superi il 50 per cento dei costi ammissibili che corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione degli stand in occasione della partecipazione dell'impresa a una determinata fiera o mostra.

Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea

La Commissione riconosce che le PMI spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o in paesi terzi e al tempo stesso intende favorire la loro partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea. L'articolo 20 riconosce quindi il beneficio dell'esenzione dall'obbligo di notifica per gli aiuti per coprire i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n.1299/2013⁷¹. La soglia di notifica è fissata a 2 milioni di euro per impresa e per progetto.

I costi ammissibili consistono: nei costi di cooperazione tra le varie organizzazioni⁷², compresi quelli relativi a spese per il personale o per gli uffici connesse al progetto di cooperazione; nei costi di consulenza e sostegno prestati da fornitori di servizi e consulenti esterni che non siano continuativi o periodici e non rientrano nei costi di esercizio ordinari connessi ad attività regolari come la consulenza fiscale o legale, o la pubblicità⁷³; nelle spese di viaggio; nei costi per l'attrezzatura e per investimenti direttamente collegati al progetto e nell'ammortamento di strumenti e attrezzature

⁷¹ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

⁷² La definizione di "cooperazione tra le varie organizzazioni" si trova all'articolo 2, punto 63.

⁷³ Si tratta ad esempio di fornitura di locali a uso ufficio, banche dati, siti web ecc. Cfr. l'articolo 2, punto 65.

direttamente utilizzati nel progetto. L'intensità massima dell'aiuto non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili.

6.3 Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

La sezione 3 del Capo III (articoli 21-24) è dedicata agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti. La premessa è che nell'Unione europea vi siano alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano determinati tipi di investimenti in diverse fasi dello sviluppo delle imprese, connessi a imperfezioni e asimmetrie dell'informazione, che determinano un'insufficiente offerta di finanziamenti a imprese dotate di un valido modello di business e di prospettive di crescita. Ciò giustifica determinate misure di aiuto di Stato volte ad assicurare l'accesso ai finanziamenti. Per gli aiuti soggetti a notifica, la comunicazione della Commissione del gennaio 2014 sugli aiuti di Stato alla promozione degli investimenti per il finanziamento del rischio indica le condizioni in presenza delle quali un aiuto è considerato compatibile⁷⁴. Gli articoli da 21 a 24 del Rgec, sull'accesso delle PMI ai finanziamenti, indicano le condizioni in presenza delle quali vi è il beneficio dell'esenzione per categoria, rispettivamente, per gli aiuti al finanziamento del rischio (articolo 21), gli aiuti alle imprese in fase di avviamento (articolo 22), gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI (articolo 23) e gli aiuti ai costi di esplorazione (articolo 24).

Aiuti al finanziamento del rischio

Gli investimenti per il finanziamento del rischio sono definiti come gli investimenti in equity e quasi equity, i prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili per realizzare nuovi investimenti⁷⁵. Nel Rgec la Commissione indica le condizioni in presenza delle quali sono esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuto al finanziamento del rischio che cercano di attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate caratterizzate da un deficit di finanziamento e che garantiscono decisioni di investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari. Per gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 21 sono diverse a seconda del livello al quale viene concesso l'aiuto. La soglia di notifica è pari a 15 milioni di euro per impresa ammissibile.

⁷⁴ 2014/C 19/04.

⁷⁵ La definizione di "investimenti per il finanziamento del rischio" è all'articolo 2 punto 71.

L'articolo 21 definisce le condizioni in presenza delle quali sono esentati dall'obbligo di notifica gli aiuti concessi, al livello degli intermediari finanziari, in favore di investitori privati indipendenti. Questi ultimi sono definiti come gli investitori privati che non sono azionisti dell'impresa in cui investono, compresi i 'business angels' e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostengano interamente il rischio relativo al proprio investimento; al momento della costituzione di una nuova società gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa⁷⁶. Gli aiuti al livello degli intermediari finanziari in favore degli investitori privati indipendenti possono avere la forma di investimenti in equity, quasi equity o dotazione finanziaria o di prestiti per investire direttamente o indirettamente per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili; oppure di garanzie per coprire perdite derivanti da investimenti diretti o indiretti per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili⁷⁷.

Gli aiuti al livello di investitori privati indipendenti possono assumere, oltre alle forme appena descritte, anche quella degli incentivi fiscali a investitori privati che sono persone fisiche⁷⁸ e finanziano direttamente o indirettamente i rischi delle imprese ammissibili.

Gli aiuti concessi al livello di imprese ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity o quasi equity, prestiti o garanzie oppure una combinazione di questi strumenti. La soglia di 15 milioni di euro per impresa ammissibile si applica a qualsiasi misura per il finanziamento del rischio.

Sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento sono PMI non quotate⁷⁹ e che soddisfano una condizione tra le seguenti: non hanno operato in alcun mercato, oppure operano in un mercato da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale⁸⁰, oppure necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, in base a un piano aziendale per il lancio di un nuovo prodotto o per l'ingresso in un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

⁷⁶ La definizione di "investitore privato indipendente" è all' articolo 2 punto 72.

⁷⁷ Per le definizioni di investimento in equity e in quasi equity, dotazione finanziaria, prestito e garanzia, cfr. l'articolo 2, punti 74, 66, 70, 82 e 67.

⁷⁸ Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Cfr. articolo 2, punto 73.

⁷⁹ Per "PMI non quotata" si intende una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, escluse le piattaforme alternative di negoziazione; cfr. articolo 2, punto 76.

⁸⁰ Per la definizione di "prima vendita commerciale" v. articolo 2, punto 75.

Gli aiuti possono coprire investimenti ulteriori (di follow on)⁸¹ rispetto a quelli effettuati nel periodo dei sette anni purché non venga superato l'importo totale di 15 milioni di euro per impresa; la possibilità di investimenti di follow on deve essere stata prevista nel piano aziendale iniziale e l'impresa non deve essere diventata collegata di un'altra impresa (diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio), a meno che la nuova impresa risultante rientri nella definizione di PMI⁸².

Per investimenti in equity o quasi-equity nelle imprese ammissibili una misura d'aiuto per il finanziamento del rischio può sostenere il capitale di sostituzione, ossia l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente⁸³, solo se avviene in combinazione con un apporto di capitale nuovo che sia pari almeno al 50 per cento di ciascun investimento per impresa ammissibile.

Per gli investimenti in equity e quasi-equity a favore di investitori privati indipendenti di cui al paragrafo 2 lettera a) dell'articolo 21, non più del 30 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dall'intermediario finanziario può essere utilizzato ai fini di gestione della liquidità.

Quando si tratta di misure di finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e quasi-equity, o prestiti a favore di imprese ammissibili, la misura del finanziamento del rischio deve mobilitare finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili. Ciò deve permettere di conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata che sia pari almeno a una delle soglie descritte nel paragrafo 10 dell'articolo 21, e cioè:

a) al 10 per cento del finanziamento del rischio concesso a imprese che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;

b) al 40 per cento del finanziamento del rischio concesso alle imprese che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale (articolo 21, paragrafo 5, lettera b);

⁸¹ Che cosa si intenda per "investimenti ulteriori (di follow on)" è spiegato all'articolo 2, punto 77.

⁸² In base all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I si intendono "imprese collegate" quelle tra le quali esiste una delle seguenti relazioni: un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; un'impresa ha diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un vincolo contrattuale o di una clausola statutaria; un'impresa azionista o socia di un'altra, in forza di un accordo con azionisti e soci dell'altra controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

⁸³ La definizione di "capitale di sostituzione" è all'articolo 2, punto 78.

c) al 60 per cento del finanziamento concesso alle imprese che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, in base a un piano aziendale per il lancio di un nuovo prodotto o per l'ingresso in un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni (articolo 21, paragrafo 5, lettera c) e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni (articolo 21, paragrafo 5, lettera b).

Se la misura d'aiuto è attuata attraverso un intermediario finanziario, è destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo e non prevede la partecipazione del capitale privato a livello delle imprese ammissibili, l'intermediario finanziario deve conseguire un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando i tassi di partecipazione minima previsti dall'articolo 21, paragrafo 10, sopra citato.

Per beneficiare dell'esenzione, una misura per il finanziamento del rischio non deve discriminare tra intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro, ma gli intermediari possono essere tenuti a rispettare criteri giustificati obiettivamente dalla natura degli investimenti.

Una misura per il finanziamento del rischio deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

- ✓ deve essere attuata tramite uno o più intermediari finanziari, escluso il caso di incentivi fiscali a favore degli investitori privati per gli investimenti diretti in imprese ammissibili;
- ✓ gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo devono essere selezionati tramite gara aperta, trasparente e non discriminatoria, in conformità alla pertinente normativa nazionale o dell'Unione europea, in modo da stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici che, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi;
- ✓ nel caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori privati e pubblici, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico deve essere limitata al 25 per cento dell'importo totale dell'investimento;

- ✓ nel caso delle garanzie, previsto all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), il tasso di garanzia deve essere limitato all'80 per cento e le perdite totali coperte da uno Stato membro devono essere limitate al 25 per cento del portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Per la eventuale parte della garanzia volta a coprire perdite impreviste l'intermediario finanziario deve pagare un premio conforme al mercato.

Le misure per il finanziamento del rischio devono garantire che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto. L'orientamento al profitto viene presunto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- ✓ gli intermediari finanziari sono stabiliti a norma delle legislazione applicabile;
- ✓ lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di *due diligence* per assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale, inclusa una politica di diversificazione del rischio per conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e portata territoriale del portafoglio di investimenti;
- ✓ il finanziamento è basato su un *business plan* sostenibile che contenga informazioni dettagliate su prodotti, andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria;
- ✓ ciascun investimento in equity e quasi- equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

Gli intermediari finanziari devono essere gestiti secondo logica commerciale. Il regolamento stabilisce che si presume che ciò avvenga quando l'intermediario e, nel caso, il gestore del fondo soddisfano alcune condizioni:

- ✓ sono tenuti per legge o per contratto ad agire in buona fede e con la diligenza del gestore professionale e evitare conflitti di interesse; sono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;
- ✓ la remunerazione che ottengono è conforme alla prassi di mercato; ciò si presume se la selezione dell'intermediario finanziario o del gestore è avvenuta

tramite gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi di competenza e capacità operativa e finanziaria;

- ✓ ricevono una remunerazione basata sui risultati oppure partecipano ai rischi con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con quelli dell'investitore pubblico;
- ✓ definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;
- ✓ gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi del fondo di investimento come il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.

Per le misure che prevedono garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili è richiesto che:

- ✓ in seguito alla misura l'intermediario realizzi investimenti che non avrebbe eseguito o avrebbe eseguito in maniera differente o limitata in assenza dell'aiuto (effetto di incentivazione);
- ✓ l'intermediario sia in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo per garantire che i vantaggi siano trasferiti nella maniera più ampia possibile ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di investimento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in termini di garanzie, premi di garanzia o tassi di interesse inferiori.

Nel caso dei prestiti il calcolo dell'investimento massimo (15 milioni di euro per impresa ammissibile) deve tenere conto dell'importo nominale del prestito.

Per le garanzie il calcolo dell'investimento massimo (15 milioni di euro per impresa ammissibile) deve basarsi sull'importo nominale del prestito; la garanzia non deve superare l'80 per cento del prestito.

Uno Stato membro può affidare l'attuazione della misura per il finanziamento del rischio a un'entità delegata⁸⁴.

⁸⁴ Con riferimento alla nozione di "entità delegata" l'articolo 2, punto 79, indica che può trattarsi della BEI, del Fondo europeo per gli investimenti, di un'istituzione finanziaria internazionale in cui lo Stato detiene una partecipazione, di un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegua obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, di un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con mandato di servizio pubblico. La selezione o la nomina diretta dell'entità delegata deve avvenire in conformità alle direttive europee sui contratti pubblici.

Nel caso in cui la PMI non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 5⁸⁵, gli aiuti al finanziamento del rischio sono coperti dal Rgec se:

- ✓ a livello delle PMI soddisfano le condizioni di cui al regolamento sugli aiuti *de minimis*⁸⁶;
- ✓ soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 21 escluse quelle di cui ai paragrafi 5,6,9,10 e 11;
- ✓ per le misure di finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e quasi-equity o prestiti a favore di imprese ammissibili la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello di intermediari finanziari o delle PMI, così che il tasso privato di partecipazione in aggregato sia pari ad almeno al 60 per cento del finanziamento del rischio concesso alle PMI.

Aiuti alle imprese in fase di avviamento

Per quanto riguarda l'applicazione del Rgec ai regimi di aiuto alle imprese in fase di avviamento, l'articolo 22 del regolamento stabilisce innanzitutto che le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite in seguito a fusione. Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di 5 anni può farsi decorrere dal momento in cui l'impresa ha iniziato la propria attività o è stata assoggettata a imposta.

La forma dell'aiuto può consistere in prestiti a tassi di interesse non conformi a quelli di mercato, garanzie o sovvenzioni.

Nel caso dei prestiti, l'esenzione si applica per prestiti della durata di dieci anni e importo nominale massimo di 1 milione di euro, o di 1,5 milioni di euro nel caso di imprese stabilite in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3 lettera c) o di 2 milioni di euro per le imprese stabilite in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a). Nel caso in cui il prestito abbia una durata compresa tra i cinque e i dieci anni, l'importo massimo può essere adeguato moltiplicandolo per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Ad esempio, se la durata è di cinque anni,

⁸⁵ Come già illustrato, il paragrafo 5 fa riferimento alle PMI non quotate che non abbiano operato in alcun mercato o operino in un mercato da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale o ancora necessitino di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che in base a un piano aziendale per il lancio di un nuovo prodotto o per l'ingresso in un nuovo mercato geografico è superiore al 50% del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

⁸⁶ Regolamento UE n.1407/2013.

l'importo massimo in una zona non assistita è di due milioni di euro. Nel caso di prestiti di durata inferiore ai cinque anni, l'importo massimo è uguale a quello stabilito per i prestiti quinquennali.

Per le garanzie con premi non conformi a quelli di mercato, nel caso in cui la durata della garanzia sia di dieci anni l'importo massimo garantito è fissato a 1,5 milioni di euro per le zone non assistite, 2,25 milioni di euro per le imprese stabilite in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3 lettera c) e 3 milioni di euro per le imprese stabilite in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a). Se la garanzia ha una durata compresa tra cinque e dieci anni, l'importo massimo può essere adeguato moltiplicandolo per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia, mentre per quelle di durata inferiore ai cinque anni, l'importo massimo è uguale a quello stabilito per le garanzie quinquennali. La garanzia non può superare l'80 per cento del prestito.

Nel caso delle sovvenzioni, compresi investimenti in equity e quasi- equity, riduzione di tassi di interesse e dei premi di garanzia, l'aiuto può giungere fino a un massimo di 0,4 milioni di euro in equivalente sovvenzione lordo nelle zone non assistite, 0,6 milioni di euro per le imprese stabilite in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3 lettera c) e 0,8 milioni di euro per le imprese stabilite in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3 lettera a).

Gli strumenti d'aiuto (prestiti, garanzie e sovvenzioni) possono essere combinati purché la percentuale dell'importo d'aiuto concesso tramite uno strumento calcolata in base all'importo massimo ammesso per quello stesso strumento sia presa in considerazione per la determinazione della percentuale residua dell'importo massimo ammessa per gli altri strumenti utilizzati.

Gli importi massimi possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative. Queste sono definite come le imprese che possono dimostrare, attraverso la valutazione di un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperanno prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale o i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto o, nel caso di start-up senza dati finanziari precedenti, nell'esercizio finanziario in corso, sulla base di una certificazione da parte di un revisore dei conti esterno⁸⁷.

⁸⁷ Cfr. articolo 2, punto 80.

Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate in PMI

Il Rgec si applica anche agli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI, definite come sistemi multilaterali di negoziazione in cui la maggior parte degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI⁸⁸. L'articolo 23 dispone in particolare che se il gestore della piattaforma è una piccola impresa, la misura d'aiuto può assumere la forma di aiuto all'avviamento e si applicano le condizioni di cui all'articolo 22. Per gli investitori privati indipendenti che siano persone fisiche la misura può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 21.

Aiuti ai costi di esplorazione

Il regolamento si applica anche agli aiuti ai costi di esplorazione sostenuti per individuare PMI meritevoli di finanziamenti. L'articolo 24 stabilisce che per questa tipologia di aiuti i costi ammissibili sono quelli per la verifica iniziale e le procedure formali di *due diligence* svolte dagli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21 e 22. L'intensità dell'aiuto non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili.

6.4 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Nell'ambito del processo di modernizzazione si è proceduto alla revisione complessiva delle regole relative agli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione. Nel giugno 2014 la Commissione ha adottato una Comunicazione nella quale ha dettato i requisiti per la compatibilità degli aiuti notificati⁸⁹. Nel Rgec la quarta sezione del Capo III, sulla quale ci soffermiamo, disciplina le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di notifica di questa tipologia di aiuto.

La premessa della disciplina è il riconoscimento da parte della Commissione dell'esistenza di carenze del mercato nell'ambito di ricerca, sviluppo e innovazione che possono portare a un volume di produzione subottimale e provocare inefficienze connesse a esternalità, ricadute in termini di beni pubblici/conoscenza, un'informazione imperfetta e asimmetrica, problemi di coordinamento e effetti di rete⁹⁰. Una particolare

⁸⁸ Articolo 20, punto 81.

⁸⁹ Comunicazione della Commissione, Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 2014/C 198/01

⁹⁰ Rgec, considerando 45.

attenzione è dedicata alle PMI, che possono incontrare difficoltà ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o a personale altamente qualificato⁹¹.

Il Rgec disciplina, rispettivamente, gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo (articolo 25), gli aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca (articolo 26), gli aiuti ai poli di innovazione (articolo 27), gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI (articolo 28), gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (articolo 29) e quelli alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura (articolo 30). La considerazione degli aiuti all'innovazione, oltre a quelli a ricerca e sviluppo, costituisce una novità rispetto alla disciplina del precedente Regolamento generale di esenzione.

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

Per godere dell'esenzione dall'obbligo di notifica, la parte sovvenzionata dei progetti di ricerca e sviluppo deve rientrare integralmente in una o più delle seguenti categorie (articolo 25, paragrafo 2): ricerca fondamentale; ricerca industriale; sviluppo sperimentale; studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca⁹².

Per gli aiuti alla ricerca e sviluppo vi sono diverse soglie di notifica correlate alla tipologia di progetto:

- per quelli che hanno per oggetto la ricerca fondamentale (di base) la soglia è di 40 milioni di euro per impresa e per progetto, e questo requisito si presume soddisfatto quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività di ricerca fondamentale;
- se il progetto è di ricerca industriale la soglia è posta a 20 milioni di euro, e la presunzione che il requisito sia soddisfatto si ha quando più della metà dei costi ammissibili riguarda attività di ricerca industriale o combinata industriale e di base;
- per i progetti di sviluppo sperimentale la soglia è pari a 15 milioni di euro con la clausola che più della metà dei costi ammissibili devono rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale;
- nel caso di progetti Eureka o attuati da una impresa comune ai sensi degli articoli 185 o 187 del Trattato le soglie fissate per le tre ipotesi precedenti sono raddoppiate;

⁹¹ Rgec, considerando 46.

⁹² Per le definizioni, cfr. articolo 2, punti da 84 a 87. Per l'ipotesi in cui un progetto prevede più attività, rientranti o meno nelle categorie summenzionate, cfr. il considerando 47.

- per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo che sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili, e purché la misura preveda che, in caso di esito positivo del progetto definito in base a ipotesi ragionevoli e prudenti, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale a quello di attualizzazione applicabile al momento della concessione, la soglia è elevata aumentando gli importi precedentemente citati del 50 per cento;
- per gli aiuti alla ricerca e sviluppo concessi per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca, la soglia è invece pari a 7,5 milioni di euro per studio.

I costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo, e includono:

- spese di personale (ricercatori, tecnici e personale ausiliario impiegati nel progetto);
- costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo necessario al progetto (qualora gli strumenti e le attrezzature abbiano una vita superiore a quella del progetto, i costi ammissibili sono quelli di ammortamento relativi alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati);
- costi relativi a immobili (limitatamente ai costi di ammortamento) e terreni (sotto forma di costi di cessione del terreno a condizioni commerciali o spese di capitale effettivamente sostenute) per il periodo di durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a normali condizioni di mercato⁹³;
- costi per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio che siano direttamente imputabili al progetto.

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi sostenuti per lo studio.

L'intensità d'aiuto varia a seconda della tipologia di progetto: per la ricerca fondamentale non può superare il 100 per cento dei costi ammissibili; per la ricerca

⁹³ Per "normali condizioni di mercato" v. articolo 2 punto 89

industriale e per gli studi di fattibilità il 50 per cento; per lo sviluppo sperimentale il 25 per cento.

L'intensità d'aiuto per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un massimo dell'80 per cento dei costi ammissibili secondo le seguenti modalità:

- a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - il progetto prevede la collaborazione effettiva⁹⁴ tra imprese, di cui almeno una è una PMI, o viene realizzato in almeno due stati membri, o in uno stato membro e una parte contraente del SEE e non prevede che una sola impresa sostenga più del 70 per cento dei costi ammissibili; oppure se il progetto prevede la collaborazione tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza⁹⁵ nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno diritto di pubblicare i risultati delle proprie ricerche;
 - i risultati della ricerca sono diffusi ampiamente tramite conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software *open source* o gratuito.

Per gli studi di fattibilità è ammesso un aumento di 10 punti percentuali dell'intensità massima di aiuto per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca

Il Rgec dedica una specifica disposizione alle infrastrutture di ricerca, definite come “gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate su tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione”; tali risorse possono essere ubicate in un solo sito o essere ‘distribuite’ in modo da costituire una rete organizzata di risorse ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 723/2009⁹⁶.

⁹⁴ Per “collaborazione effettiva” v. articolo 2, punto 90.

⁹⁵ Per la definizione di “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”, cfr. articolo 2, punto 83.

⁹⁶ Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC). Per la definizione,

Per gli aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca che svolgono attività economica la soglia di notifica è pari a 20 milioni di euro per infrastruttura. La disciplina è contenuta nell'articolo 26⁹⁷.

Qualora l'infrastruttura svolga sia attività economica che non economica, i finanziamenti, i costi e le entrate per ciascun tipo di attività devono essere contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili, per evitare che il finanziamento pubblico di attività non economiche finisca surrettiziamente per finanziare le attività economiche.

Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura deve corrispondere a un prezzo di mercato. L'accesso all'infrastruttura inoltre deve essere aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio; le imprese che hanno finanziato almeno il 10 per cento dei costi dell'infrastruttura possono godere di un accesso a condizioni più favorevoli purché ciò avvenga in modo proporzionato al contributo dato ai costi di investimento al fine di evitare sovracompensozioni, e purché tali condizioni siano rese pubbliche.

I costi ammissibili corrispondono ai costi per investimenti materiali e immateriali. L'intensità d'aiuto non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili. Nel caso in cui l'infrastruttura riceva finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, occorre che gli Stati istituiscano meccanismi di monitoraggio per evitare che la soglia dell'intensità d'aiuto venga superata qualora la proporzione dell'attività di natura economica rispetto a quella non economica aumenti rispetto alla proporzione prevista alla data della concessione dell'aiuto.

Il considerando 49 specifica che se un'infrastruttura è utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche il finanziamento dell'infrastruttura può essere interamente escluso dalle norme sugli aiuti di Stato a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, cioè che l'attività sia direttamente collegata e necessaria al funzionamento dell'infrastruttura o intrinsecamente legata al suo principale utilizzo per attività non economiche e in più sia di portata limitata. La condizione è ritenuta soddisfatta se le attività economiche necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera, capitale fisso) delle attività non economiche e se la capacità assegnata ogni anno all'attività economica non supera il 20% della capacità annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca.

cfr. Recg, articolo 2, punto 91.

⁹⁷ Cosa si intenda per "infrastruttura di ricerca" è chiarito all'articolo 2 punto 91

Aiuti ai poli di innovazione

Il Rgec copre anche gli aiuti ai poli di innovazione, definiti come strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti⁹⁸ volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo⁹⁹. Viene quindi riconosciuto il beneficio dell'esenzione dall'obbligo di notifica sia per gli aiuti agli investimenti che per gli aiuti al funzionamento dei poli, a determinate condizioni fissate dall'articolo 27.

Anzitutto, per poter godere dell'esenzione gli aiuti devono essere concessi solamente al soggetto che gestisce il polo (detto organizzatore del polo). La soglia è pari a 7,5 milioni di euro per polo.

L'accesso a locali, impianti e attività del polo deve essere aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 per cento dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso a condizioni più favorevoli, purché ciò avvenga in modo proporzionato al contributo dato ai costi di investimento così da evitare sovra compensazioni, e purché tali condizioni siano rese pubbliche. Per quanto riguarda le condizioni economiche di accesso, i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e la partecipazione alle attività del polo devono corrispondere al prezzo di mercato e ne devono riflettere i costi relativi.

Per gli aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali. L'intensità degli aiuti non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili; essa tuttavia può essere aumentata di 15 punti percentuali per i poli situati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e di 5 punti percentuali per le zone di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

Per gli aiuti al funzionamento per la gestione dei poli di innovazione, i costi ammissibili sono le spese di personale e quelle amministrative che riguardano:

- ✓ l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;

⁹⁸ Le parti possono includere, ad esempio, start-up innovative, PMI, grandi imprese, organismi di ricerca, organizzazioni senza scopo di lucro. Cfr. definizione di "poli di innovazione" di cui all'articolo 2, punto 92.

⁹⁹ Sulle carenze del mercato dovute a problemi di coordinamento, cfr. Rgec, considerando 50.

- ✓ l'attività di marketing volta promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;
- ✓ la gestione delle infrastrutture del polo, l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

Gli aiuti al funzionamento per la gestione del polo non possono avere una durata superiore a dieci anni. L'intensità dell'aiuto al funzionamento non deve superare il 50 per cento del totale dei costi ammissibili nel periodo in cui sono concessi gli aiuti.

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

Per gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, la soglia è pari a 5 milioni di euro per impresa e per progetto. L'articolo 28 stabilisce che i costi ammissibili sono:

- ✓ quelli per l'ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti e di altri attivi immateriali;
- ✓ quelli di messa a disposizione di personale altamente qualificato¹⁰⁰ da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga R&S&I in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria della misura, purché non si tratti di sostituzione di personale esistente;
- ✓ i costi per servizi di consulenza¹⁰¹ e sostegno all'innovazione¹⁰².

L'intensità dell'aiuto non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili, soglia che può essere aumentata fino al 100 per cento dei costi ammissibili nel caso di aiuti per servizi di consulenza e sostegno all'innovazione purché l'importo totale non superi i 200.000 euro per beneficiario in un periodo di tre anni, cioè la soglia stabilita per gli aiuti *de minimis*.

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione

Per gli aiuti per l'innovazione dei processi¹⁰³ e dell'organizzazione¹⁰⁴ di cui all'articolo 29, la soglia di notifica è di 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto. Qualora si tratti di grandi imprese gli aiuti sono compatibili solo nel caso in cui tali imprese

¹⁰⁰ La definizione di "personale altamente qualificato" è all'articolo 2 punto 93

¹⁰¹ Per la definizione di "servizi di consulenza in materia di innovazione" v. articolo 2 punto 94

¹⁰² Per la definizione di "servizi di sostegno all'innovazione" v. articolo 2 punto 95

¹⁰³ Per la definizione di "innovazione di processo" v. articolo 2 punto 97

¹⁰⁴ Per la definizione di "innovazione dell'organizzazione" v. articolo 2 punto 96

collaborino con PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e le PMI sostengano almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili.

I costi ammissibili consistono in: spese di personale, costi di strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e periodo del loro utilizzo per la realizzazione del progetto; costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti oppure ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; spese generali supplementari e altri costi di esercizio (inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) che siano direttamente imputabili al progetto.

Per questi costi l'intensità d'aiuto non deve superare il 15 per cento dei costi ammissibili per le grandi imprese, e il 50 per cento per le PMI.

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura

Gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dall'articolo 30, possono godere dell'esenzione se il progetto è di interesse per tutte le imprese di un settore o sottosettore. Occorre inoltre che vengano rese pubbliche alcune informazioni prima dell'avvio del progetto. Si tratta, in particolare: della conferma dell'attuazione del progetto e della definizione degli obiettivi; della data in cui si prevede di pubblicare i risultati del progetto, chiarendo che essi saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese del settore; e del sito web sul quale saranno pubblicati.

I risultati devono essere messi a disposizione su internet a partire dalla data di conclusione del progetto oppure dalla data in cui sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di quello che accade prima. I risultati devono inoltre essere mantenuti su internet per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto.

L'aiuto deve essere concesso all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non direttamente a un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

I costi ammissibili sono quelli previsti per gli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo indicati nell'articolo 25 paragrafo 3 del regolamento, per una intensità che non può superare il 100 per cento.

6.5 Aiuti alla formazione

La Commissione include gli aiuti alla formazione nel beneficio dell'esenzione per categoria considerando che la formazione "induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria dell'Unione e svolge un ruolo importante nella strategia dell'Unione a favore dell'occupazione"¹⁰⁵. Tenuto conto delle situazioni di svantaggio relativo, le intensità di aiuto consentite sono più alte per le PMI e per le misure destinate alla formazione dei lavoratori svantaggiati o dei lavoratori con disabilità¹⁰⁶.

Il Rgec (Capo III, sezione 5, articolo 31) chiarisce innanzitutto che non è possibile esentare aiuti alla formazione organizzata da imprese che sono obbligate in tal senso dalla normativa nazionale, presumibilmente perché l'aiuto deve avere un effetto di incentivazione.

La soglia di notifica è pari a 2 milioni di euro per progetto di formazione. I costi ammissibili sono le spese di personale relative ai formatori, i costi di esercizio direttamente connessi al progetto (ad esempio le spese di viaggio di formatori e partecipanti alla formazione, i costi di materiali e forniture, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota che sia direttamente attribuibile in modo esclusivo al progetto)¹⁰⁷; i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto; le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione¹⁰⁸ e quelle generali indirette (come le spese amministrative, quelle di locazione, le spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

L'intensità d'aiuto non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili ma può essere elevata al massimo fino al 70 per cento tramite un incremento del 10 nel caso in cui la formazione sia destinata a lavoratori con disabilità, del 10 per cento nel caso di aiuti a medie imprese, o del 20 per cento in caso di aiuti alle piccole imprese.

¹⁰⁵ Considerando 53.

¹⁰⁶ Per le definizioni cfr. il successivo paragrafo 6.6.

¹⁰⁷ Sono escluse le spese di alloggio al di là delle spese minime necessarie per i lavoratori con disabilità.

¹⁰⁸ Su come determinare le spese di personale, si può fare riferimento alla nozione di costi salariali di cui all'articolo 2, punto 31. Cfr. Commissione europea, GBER-*Frequently asked questions*, luglio 2015, punto 145. Il documento è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf.

Nel caso in cui l'aiuto venga concesso al settore del trasporto marittimo, l'intensità può essere portata fino al 100 per cento dei costi ammissibili nel caso in cui i partecipanti non siano membri attivi dell'equipaggio ma soprannumerari e la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione europea.

6.6. Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

Gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati¹⁰⁹ e di quelli con disabilità¹¹⁰ (Capo III, sezione 6) rientrano nella più ampia categoria degli aiuti di Stato all'occupazione.

La Commissione riconosce che la promozione dell'assunzione e dell'occupazione dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità rappresenta un obiettivo fondamentale delle politiche sociali dell'Unione e degli Stati membri¹¹¹. Tali categorie per accedere al mercato del lavoro e rimanervi incontrano difficoltà, che si accentuano in periodi di crisi economica. Pertanto, la Commissione valuta positivamente misure volte a incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale di queste categorie di lavoratori¹¹².

I criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e con disabilità sono indicati in una apposita Comunicazione del 2009¹¹³. Nella sezione 6 del Capo III del Regc sono definite invece le condizioni per l'esenzione dalla notifica.

Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

¹⁰⁹ Rientra nella definizione di "lavoratore svantaggiato" (articolo 2, punto 4) chi soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; ha un'età tra i 15 e i 24 anni oppure superiore a 50 anni; non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale o ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, oppure un adulto che vive solo con una o più persone a carico, oppure è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo/donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo/donna nei settori dello Stato membro interessato se appartiene al genere sottorappresentato; appartiene a una minoranza etnica di uno Stato membro ed ha la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le possibilità di accesso a un'occupazione stabile.

¹¹⁰ Per "lavoratore con disabilità" si intende (articolo 2, punto 3) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale, o chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su basi di uguaglianza con gli altri lavoratori.

¹¹¹ Considerando 52.

¹¹² Sulla strategia europea sulla disabilità 2010-2020, cfr. la comunicazione della Commissione europea COM(2010)636 del 15 novembre 2010; cfr. anche la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che è stata sottoscritta dall'UE e dalla maggioranza degli Stati membri. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n.18.

¹¹³ Comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti alla soglia di notifica individuale, 2009/C 188/02.

Per gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, l'articolo 32 stabilisce che i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali riferiti a un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato, o di 24 mesi nel caso si tratti di un lavoratore molto svantaggiato¹¹⁴. La soglia di notifica è fissata a 5 milioni di euro per impresa per anno.

Nel caso in cui l'assunzione non comporti un aumento netto del numero dei dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il posto o i posti occupati dovranno essersi resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Ai lavoratori svantaggiati deve essere garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con quanto previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi di lavoro. Se il periodo è più breve di 12 mesi (o 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati), l'aiuto deve essere ridotto in proporzione. L'intensità dell'aiuto non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili.

Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali

Per quanto riguarda gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, la soglia di notifica è pari a 10 milioni di euro per impresa e per anno. L'articolo 33 indica come costi ammissibili i costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. Nel caso in cui l'assunzione non comporti un aumento netto del numero dei dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il posto o i posti occupati devono essere resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con quanto previsto dalla legislazione nazionale o con i contratti collettivi di lavoro giuridicamente vincolanti per l'impresa. L'intensità massima dell'aiuto è del 75 per cento dei costi ammissibili.

Aiuti volti a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità

Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità di cui all'articolo 34, la soglia di notifica è pari a 10 milioni di

¹¹⁴ Per "lavoratore molto svantaggiato" (articolo 2, punto 99) si intende un lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito o un lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che rientra nelle categorie dei lavoratori svantaggiati.

euro per impresa e per anno e le tipologie di costi ammissibili riguardano: a) i costi per l'adeguamento di locali; b) quelli relativi al tempo di lavoro esclusivamente dedicato dal personale all'assistenza del lavoratore con disabilità e quelli di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità; c) quelli relativi all'adeguamento o acquisto e validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che sarebbero stati sostenuti dal beneficiario se avesse impiegato lavoratori senza disabilità; d) quelli direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività connesse al lavoro; e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione; f) infine, se il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto (ossia per il quale almeno il 30 per cento dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità)¹¹⁵, sono ammissibili i costi connessi alla costruzione, installazione o ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione di lavoratori con disabilità.

L'intensità dell'aiuto non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili.

Aiuti per compensare costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati

L'ultima tipologia d'aiuto relativa all'occupazione è quella diretta a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati. In questo caso la soglia di notifica è pari a 5 milioni di euro per impresa e per anno. In base all'articolo 35 sono costi ammissibili quelli: a) relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza del lavoratore svantaggiato per un periodo massimo di 12 mesi (24 mesi se si tratta di un lavoratore molto svantaggiato); b) quelli di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.

L'assistenza fornita deve consistere in misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrativa, agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti. L'intensità d'aiuto non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili.

6.7 Aiuti per la tutela dell'ambiente

La tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente sono funzionali al perseguimento dell'obiettivo della crescita sostenibile individuato dalla strategia "Europa 2020". La Commissione riconosce che per assicurare un livello di investimenti a tutela

¹¹⁵ Articolo 2, punto 100.

dell'ambiente adeguato alle esigenze collettive, data la presenza di esternalità, può essere giustificato un intervento pubblico in varie forme, inclusa quella degli aiuti di Stato. Per gli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia soggetti a notifica, i criteri di compatibilità con il diritto europeo sono indicati in un'apposita comunicazione adottata dalla Commissione europea nel giugno 2014¹¹⁶. I criteri per godere dell'esenzione dall'obbligo di notifica sono invece contenuti nella sezione 7 del Capo III del Rgec.

Il Rgec si applica a varie tipologie di aiuto per la tutela dell'ambiente, che riguardano: gli investimenti per andare oltre gli obblighi europei in materia ambientale o per adeguarsi anticipatamente alle norme dell'Unione (articoli 36 e 37); gli investimenti per aumentare l'efficienza energetica (articoli 38 e 39) e per la cogenerazione ad alto rendimento (articolo 40); la produzione di energia da fonti rinnovabili (articoli da 41 a 43); gli sgravi da imposte ambientali (articolo 44); il risanamento dei siti contaminati (articolo 45); teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (articolo 46); il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (articolo 47); le infrastrutture energetiche (articolo 48) e gli studi ambientali (articolo 49).

L'articolo 4 fissa una soglia generale per gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente pari a 15 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento. Tale soglia non si applica agli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e per gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione, per i quali vengono stabilite soglie specifiche.

Aiuti agli investimenti per innalzare il livello di tutela ambientale

La prima tipologia di aiuti esentata dall'obbligo di notifica riguarda gli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione europea¹¹⁷ in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela in assenza di tali norme (articolo 36). La norma è chiaramente volta ad incentivare comportamenti virtuosi che determinano un innalzamento della tutela ambientale. Per non dissuadere gli Stati membri dal fissare norme vincolanti più rigorose di quelle europee, l'esenzione si applica a prescindere dall'esistenza di tali norme a livello nazionale.

Per tutela dell'ambiente il Rgec intende qualunque azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere l'uso più razionale delle

¹¹⁶ Comunicazione della Commissione, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014- 2020, 2014/C 200/01.

¹¹⁷ Che cosa si intenda per "norma dell'Unione" è chiarito all'articolo 2, punto 102.

risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili¹¹⁸.

Per godere dell'esenzione gli investimenti devono soddisfare una delle due condizioni stabilite dall'articolo 36 vale a dire permettere al beneficiario di innalzare il livello di tutela oltre quanto imposto dalle norme applicabili nell'UE oppure consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela in assenza di norme dell'UE.

La Commissione osserva, tuttavia, che anche gli aiuti di Stato che incentivano le imprese ad adeguarsi anticipatamente alle norme dell'Unione non ancora in vigore e non applicabili retroattivamente possono indurre le imprese a migliorare il loro comportamento ambientale¹¹⁹. In questa prospettiva, il Rgec prevede che la disciplina dell'articolo 36 si applichi anche agli aiuti per l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e vie navigabili interne conformi alla normativa UE adottata ma non ancora entrata in vigore, purché i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore delle norme stesse e queste, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli acquistati alla data della loro entrata in vigore. Parimenti, sono esentati ai sensi dell'articolo 36 gli aiuti agli interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne purché le norme UE non fossero già in vigore alla data in cui i veicoli in questione sono entrati in funzione e non si applichino retroattivamente a tali veicoli una volta divenute obbligatorie.

I costi ammissibili sono quelli di investimento supplementari necessari per raggiungere gli obiettivi ammessi dalla normativa (andare oltre le norme dell'Unione europea in materia di tutela ambientale ecc.).

Se il costo dell'investimento per l'ambiente è individuabile come distinto all'interno del costo complessivo, è ad esso che va fatto riferimento. Quando ciò non sia possibile, il costo ammissibile viene individuato nella differenza tra il costo sopportato e il costo di un investimento analogo ma meno rispettoso dell'ambiente che sarebbe stato realizzato senza l'aiuto.

Non sono ammissibili i costi che non sono direttamente connessi all'innalzamento della tutela ambientale.

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 40 per cento dei costi ammissibili. Essa può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti alle medie imprese, di 20 punti

¹¹⁸ Cfr. articolo 2, punto 101.

¹¹⁹ Considerando 57.

percentuali per gli aiuti alle piccole imprese, di 15 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme europee

L'articolo 37 estende il beneficio dell'esenzione agli aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'UE che non siano retroattive ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle disciplinate dall'articolo 36. Per l'applicazione del Rgec occorre che le norme dell'Unione siano state adottate e che gli investimenti siano stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle stesse. I costi ammissibili sono in questo caso quelli supplementari che sono necessari per andare oltre le norme vigenti. Essi consistono nel costo connesso alla tutela dell'ambiente se l'investimento a tutela dell'ambiente è individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento; altrimenti, sono individuati nella differenza tra il costo sopportato e il costo di un investimento analogo ma meno rispettoso dell'ambiente che sarebbe stato realizzato senza l'aiuto.

Non sono invece ammissibili i costi che non sono direttamente connessi all'innalzamento della tutela ambientale.

L'intensità dell'aiuto non può superare:

- ✓ il 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 15 per cento per le medie imprese e il 10 per cento per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima dell'entrata in vigore delle nuove norme UE;
- ✓ il 15 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 10 per cento per le medie imprese e il 5 per cento per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato tra uno e tre anni prima dell'entrata in vigore delle nuove norme UE.

L'intensità dell'aiuto può comunque essere aumentata di 10 punti percentuali nel caso di aiuti alle medie imprese e di 20 punti percentuali nel caso di aiuti alle piccole imprese, di 15 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

Il miglioramento dell'efficienza energetica è uno degli obiettivi della strategia 'Europa 2020'. Il quadro normativo in materia, modificato da ultimo dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2012, stabilisce regole comuni con l'obiettivo di ridurre almeno del 20 per cento il consumo di energia primaria nell'Unione. In questo contesto, la Commissione considera favorevolmente ed esenta dall'obbligo di notifica una serie di misure di aiuto volte a promuovere l'efficienza energetica.

L'articolo 38 indica, per gli aiuti agli investimenti volti a consentire alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica¹²⁰, che non è possibile concedere aiuti per i miglioramenti attuati per conformarsi alle norme adottate dall'UE, anche se non sono ancora in vigore.

I costi ammissibili sono quelli degli investimenti supplementari necessari a conseguire un livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono individuati nel costo connesso all'investimento per l'efficienza energetica se l'investimento è individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento stesso, oppure con riferimento alla differenza tra il costo sopportato e il costo di un investimento analogo ma che consente minore efficienza energetica che sarebbe stato realizzato senza l'aiuto.

Non sono ammissibili i costi che non sono direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

L'intensità massima dell'aiuto è del 30 per cento dei costi ammissibili. Essa può essere aumentata di 10 punti percentuali nel caso di aiuti alle medie imprese e di 20 punti percentuali nel caso di aiuti alle piccole imprese; inoltre può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

Aiuti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili

Con riferimento all'efficienza energetica degli immobili, la Commissione riconosce l'utilità di una maggiore mobilitazione di risorse pubbliche, sotto forma di sovvenzioni dirette ai proprietari degli immobili o ai locatari, ma anche sotto forma di prestiti e garanzie per il tramite di intermediari finanziari.

¹²⁰ La definizione di "efficienza energetica" si trova all'articolo 2, punto 103.

Le condizioni per l'esenzione per categoria degli aiuti a favore di progetti per l'efficienza energetica per gli immobili sono stabilite dall'articolo 39. I costi ammissibili corrispondono a quelli complessivi per il progetto di efficienza energetica.

Tali aiuti possono essere concessi sotto forma di dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica¹²¹ o di altro intermediario finanziario che li trasferiscano integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.

Gli aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da altro intermediario finanziario possono assumere forma di prestiti o garanzie. Il valore nominale del prestito o l'ammontare della garanzia (che deve restare entro l'80 per cento del relativo prestito) non devono superare i 10 milioni di euro per progetto a livello dei beneficiari finali. Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo o all'intermediario finanziario non deve essere inferiore al valore nominale del prestito.

Per godere dell'esenzione, gli aiuti devono inoltre mobilitare investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati tali da raggiungere almeno il 30 per cento del finanziamento totale erogato a un progetto per l'efficienza energetica. Nel caso in cui l'aiuto sia fornito da un fondo per l'efficienza energetica gli investimenti privati possono essere mobilitati a livello del fondo e/o a livello del progetto in modo da raggiungere nel complesso almeno il 30 per cento del finanziamento totale erogato al progetto. Per fornire aiuti per l'efficienza energetica, gli Stati membri possono istituire degli appositi fondi e/o avvalersi di intermediari finanziari purché siano soddisfatte alcune condizioni:

a) i gestori dell'intermediario e del fondo¹²² devono essere selezionati tramite gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla normativa nazionale e dell'UE, con particolare attenzione a evitare discriminazioni in base al luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori dei fondi per l'efficienza energetica e gli intermediari finanziari possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti che siano obiettivamente giustificati in ragione della natura dell'investimento;

b) gli investitori privati indipendenti devono essere selezionati tramite gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla normativa nazionale e dell'UE, che miri a stabilire meccanismi adeguati di ripartizione dei rischi e dei benefici che privilegino, per gli investimenti diversi dalle garanzie, la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Nel caso in cui gli investitori privati non siano selezionati in quel modo, il tasso congruo di rendimento finanziario loro offerto deve

¹²¹ Per la definizione di "fondo per l'efficienza energetica", cfr. l'articolo 2, punto 105.

¹²² La definizione di "gestore dei fondi per l'efficienza energetica" è quella di cui all'articolo 2, punto 106.

essere stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

c) nel caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati la prima perdita subita dall'investitore pubblico deve essere limitata al 25 per cento dell'importo totale dell'investimento;

d) nel caso in cui l'aiuto sia sotto forma di garanzia, il tasso di garanzia è limitato all'80 per cento e le perdite totali coperte dallo Stato membro sono limitate al 25 per cento del portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste dal relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario deve pagare per tale parte un premio conforme al mercato.

e) gli investitori devono poter essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per l'efficienza energetica o dell'intermediario finanziario (es. consiglio di sorveglianza o comitato consultivo)

f) il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario devono essere istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro deve prevedere una procedura di *due diligence* che assicuri una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto.

Gli intermediari finanziari, inclusi i fondi per l'efficienza energetica, devono essere gestiti secondo logica commerciale e garantire decisioni di finanziamento orientate al profitto.

Si presume che questa condizione sia rispettata se vengono soddisfatte le seguenti condizioni :

- ✓ gli intermediari sono tenuti per legge o tramite contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un professionista e ad evitare i conflitti di interesse, e vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;
- ✓ la loro remunerazione è conforme alla prassi di mercato, il che si presume quando il gestore è selezionato tramite gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;
- ✓ la remunerazione è fissata in base ai risultati o l'intermediario è chiamato a condividere parte dei rischi dell'investimento partecipandovi con risorse proprie

così da garantire che gli interessi dell'intermediario siano costantemente in linea con quelli dell'investitore pubblico;

- ✓ strategia, criteri e tempistica per gli investimenti in progetti per l'efficienza energetica devono essere definiti fissando ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sull'efficienza energetica;
- ✓ vi è una chiara e realistica strategia d'uscita per i fondi pubblici investiti nel fondo per l'efficienza energetica o che sono stati concessi all'intermediario finanziario, così da consentire al mercato di finanziare progetti per l'efficienza energetica quando è pronto a farlo e non necessita più di intervento pubblico.

Non beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 39 i finanziamenti ottenuti per effettuare miglioramenti dell'efficienza energetica finalizzati a garantire che il beneficiario si conformi a norme dell'Unione già adottate.

Aiuti agli investimenti favore della cogenerazione ad alto rendimento

La cogenerazione consiste nella produzione simultanea nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica. Gli investimenti a favore di impianti di cogenerazione ad alto rendimento¹²³ possono contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica.

In base all'articolo 40 gli aiuti agli investimenti favore della cogenerazione ad alto rendimento possono essere concessi solo a capacità già installate oppure di recente ammodernate. La nuova unità di cogenerazione deve permettere di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed energia, come dalla previsto dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Il miglioramento di una unità di cogenerazione esistente oppure la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in una unità di cogenerazione devono consentire di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

I costi ammissibili sono quelli supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità; oppure sono i costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che raggiunge già la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

¹²³ La definizione di "cogenerazione ad alto rendimento" è quella di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE.

L'intensità massima d'aiuto è del 45 per cento dei costi ammissibili, ma può essere aumentata di 20 punti per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

L'intensità dell'aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

L'articolo 41 si occupa degli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili non fossili, ossia energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati da processi di depurazione e da biogas¹²⁴.

Tenuto conto che la produzione di energia idroelettrica ha un impatto positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra ma può avere un impatto negativo sui sistemi idrici e sulla biodiversità, l'esenzione per categoria non si applica alle centrali idroelettriche non conformi alla direttiva 2000/60/CE¹²⁵.

Per la produzione di biocarburanti, ossia di carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalle biomasse, l'esenzione è limitata agli investimenti utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE diversi da quelli prodotti da colture alimentari.

Tuttavia, nel caso in cui l'aiuto riguardi investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati, l'esenzione è utilizzabile purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.

Per i biocarburanti soggetti a obbligo di fornitura o miscelazione, la Commissione ritiene che vi siano incentivi sufficienti agli investimenti e non concede quindi il beneficio dell'esenzione per categoria.

L'aiuto può riguardare solamente nuovi impianti, non deve essere concesso o erogato dopo l'entrata in attività dell'impianto e deve essere indipendente dalla produzione.

¹²⁴ Per la definizione di "energia da fonti rinnovabili", cfr. articolo 2, punto 109.

¹²⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

I costi ammissibili sono quelli supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Essi corrispondono al costo connesso all'investimento per l'energia rinnovabile se tale costo è individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento¹²⁶; in caso contrario, i costi ammissibili sono ricavabili come differenza tra il costo effettivamente sostenuto e quello di un investimento analogo, ma meno rispettoso dell'ambiente, che sarebbe stato realizzato in assenza dell'aiuto. Se il benchmark dell'investimento analogo ma meno rispettoso dell'ambiente non è individuabile per specifici impianti di dimensioni ridotte perché non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi ammissibili sono quelli di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente. Non sono ammissibili quei costi che non sono direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

L'intensità dell'aiuto non può superare il 45 per cento dei costi ammissibili se questi sono calcolati nei primi due modi suddetti¹²⁷ o il 30 per cento se sono calcolati in base al terzo modo¹²⁸. L'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 20 punti per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese; di 15 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

L'intensità può raggiungere il 100 per cento dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite gara competitiva aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate e basata su criteri trasparenti e non discriminatori. Per rientrare in questa ipotesi, gli aiuti non possono essere concessi a tutti i partecipanti alla gara e sono assegnati in base all'offerta iniziale senza possibilità di ulteriori trattative.

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

L'esenzione per categoria si applica, a determinate condizioni, anche agli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Coerentemente con l'impostazione seguita nelle Linee guida 2014-2020 sugli aiuti di Stato all'energia e all'ambiente, l'articolo 42 richiede che in generale tali aiuti siano concessi nell'ambito di una gara competitiva basata su criteri aperti, trasparenti e non

¹²⁶ Quando ad esempio esso consiste in una componente che si aggiunge in maniera chiaramente riconoscibile a un impianto che preesiste.

¹²⁷ Articolo 41, paragrafo 6, lettere a e b.

¹²⁸ Articolo 41, paragrafo 6, lettera c.

discriminatori, accessibile alla partecipazione di tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

È possibile limitare la procedura di gara a specifiche tecnologie se una gara aperta a tutti determinerebbe un esito non ottimale che non potrebbe poi essere rimediato in sede di messa a punto della procedura, in considerazione dei seguenti fattori: il potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova o innovativa; la necessità di diversificazione, o l'esistenza di vincoli di rete o di esigenze connesse alla stabilità della rete; i costi di integrazione del sistema o la necessità di limitare le distorsioni sui mercati delle materie prime dovute al sostegno della biomassa. Gli Stati membri sono tenuti a fare una valutazione dettagliata sull'applicabilità di queste condizioni riferendone alla Commissione attraverso il sistema di notifica elettronica di cui all'articolo 11, lettera a).

Gli aiuti devono essere destinati a tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili¹²⁹ ed essere concessi tramite una gara competitiva che sia aperta ad almeno una di queste tecnologie e basata su criteri aperti, trasparenti e non discriminatori. Gli aiuti concessi rispettando le suddette condizioni non possono superare il 5 per cento del totale annuo della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Gli aiuti devono essere concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato al quale i produttori vendono l'energia elettrica direttamente sul mercato e non possono essere dati in caso di prezzi negativi¹³⁰.

I beneficiari sono soggetti alla responsabilità standard in materia di bilanciamento¹³¹ e possono trasferire tale responsabilità ad altre imprese come gli aggregatori¹³².

E' prevista una deroga all'obbligo della procedura di gara competitiva per gli aiuti concessi a impianti di dimensioni ridotte, a specifiche condizioni definite nel paragrafo 8 dell'articolo 42. Gli impianti che beneficiano della deroga sono quelli con capacità installata di produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili inferiore a 1 MW

¹²⁹ Che cosa si intenda per "tecnologie nuove e innovative" è chiarito all'articolo 2 punto 114

¹³⁰ Si è in presenza di prezzi negativi quando un produttore è disposto a pagare il consumatore affinché consumi un certo bene. L'ipotesi, apparentemente puramente teorica, ha assunto valenza concreta nel mercato dell'energia elettrica in presenza di particolari circostanze (bassa domanda coniugata a eccesso di offerta e parco generazione poco flessibile). Casi del genere si sono verificati in Germania e Francia.

¹³¹ La definizione di "bilanciamento" è all'articolo 2, punto 116.

¹³² Soggetti che svolgono la funzione di aggregazione di imprese per lo svolgimento di una determinata iniziativa.

e, nel caso dell'energia eolica, quelli con capacità installata inferiore a 6 MW o con meno di 6 unità di produzione.

Le disposizioni relative alla forma dell'aiuto (premio sul prezzo di mercato), alla responsabilità in tema di bilanciamento e ai prezzi negativi non si applicano agli aiuti al funzionamento che sono concessi a impianti che hanno una capacità elettrica installata inferiore a 3 MW o a impianti con meno di 3 unità di produzione.

Ai fini del calcolo delle capacità massime, impianti con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.

Gli aiuti al funzionamento sono concessi solo fino all'ammortamento completo dell'impianto di generazione in conformità con principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.

Aiuti al funzionamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta

Per gli impianti su scala ridotta il Rgec si applica, alle condizioni fissate dall'articolo 43, anche agli aiuti al funzionamento in forma di *feed in tariffs* volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La soglia è fissata a 15 milioni di euro per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42 la soglia sale a 150 milioni di euro l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi previsti dall'articolo 42.

Possono ottenere aiuti esenti da notifica in base al regolamento gli impianti con capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili (ad esempio, energia solare o da biomassa). Nel caso dell'energia eolica sono esentati anche gli aiuti agli impianti che hanno una capacità installata inferiore a 3 MW o meno di 3 unità di produzione. Per i biocarburanti possono essere esentati gli aiuti a impianti con capacità installata inferiore a 50 000 tonnellate/anno. Gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto ai fini del calcolo delle capacità massime.

Per i biocarburanti l'esenzione si applica solo agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Nel caso però di aiuti al funzionamento a favore di impianti che producono biocarburanti prodotti da colture alimentari che sono entrati in attività prima del 31 dicembre 2013 e non sono ancora completamente ammortizzati, è possibile usufruire dell'esenzione, in ogni caso non

oltre il 2020. Non sono esentati gli aiuti concessi ai biocarburanti soggetti a obbligo di fornitura o miscelazione.

Secondo un meccanismo di *feed-in tariff*, l'importo dell'aiuto per unità di energia non deve superare la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della stessa forma di energia. I costi totali livellati sono definiti come il costo di generazione calcolato al punto di connessione a una rete di carico o elettrica, che comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di combustibile e di manutenzione¹³³. Tali costi devono essere aggiornati regolarmente, con una cadenza che sia almeno annuale. Il tasso di rendimento massimo utilizzato nel calcolo del costo livellato non deve superare il tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base. Il tasso swap pertinente è quello della valuta in cui è concesso l'aiuto per la durata del periodo di ammortamento degli impianti finanziati. Gli aiuti possono essere concessi solo fino all'ammortamento completo dell'impianto in conformità con principi contabili generalmente accettati; qualsiasi aiuto all'investimento concesso a un impianto è dedotto dall'aiuto al funzionamento.

Sgravi da imposte ambientali

L'articolo 44 del Rgec disciplina gli aiuti in forma di sgravi dalle imposte ambientali conformi alla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹³⁴, tenendo conto dell'esigenza di limitare le distorsioni della concorrenza e di salvaguardare il segnale che l'imposta ambientale dovrebbe fornire alle imprese.

Nel caso di aiuti che hanno forma di sgravio da imposte ambientali, l'articolo 44 stabilisce che i beneficiari degli sgravi devono essere selezionati in base a criteri trasparenti e oggettivi e devono versare almeno il livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE.

I regimi d'aiuto concessi tramite sgravio fiscale possono consistere in una riduzione dell'aliquota dell'imposta ambientale applicabile oppure nel pagamento di un importo di compensazione fisso, o in una combinazione dei due metodi. Non possono essere esentati aiuti in questa forma ai biocarburanti soggetti a obbligo di fornitura o miscelazione.

¹³³ La definizione di "costi totali livellati della produzione di energia" si trova all'articolo 2, punto 118.

¹³⁴ Per "imposte ambientali" si intendono quelle imposte che hanno una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente oppure imposte che gravano su determinate attività o beni e servizi così da far includere nel loro prezzo i costi ambientali e/o che inducano produttori e consumatori a orientarsi verso attività più rispettose dell'ambiente. Cfr. articolo 2, punto 119.

La Commissione ritiene comunque che la durata di tali sgravi non dovrebbe superare quella del periodo di applicazione del Rgec (quindi il 31/12/2020): successivamente gli Stati membri dovrebbero riconsiderare l'adeguatezza degli sgravi in questione¹³⁵.

Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati

I siti contaminati sono definiti dal Rgec come quelli in cui è confermata la presenza imputabile ad attività umane di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato.

In base al principio 'chi inquina paga', i costi delle misure di risanamento devono essere sostenute dall'inquinatore. Pertanto, se viene identificata la persona, giuridica o fisica, responsabile del danno ambientale in base al diritto nazionale e fatte salve le norme dell'Unione¹³⁶, la persona responsabile deve finanziare il risanamento senza alcun aiuto di Stato. Se invece non è possibile individuare il responsabile del danno ambientale, il responsabile dell'intervento di risanamento o decontaminazione può ricevere aiuti di Stato.

Gli aiuti al risanamento dei siti contaminati sono coperti dall'esenzione dall'obbligo di notifica alle condizioni fissate dall'articolo 45. L'investimento deve comportare la riparazione del danno ambientale, compreso quello alla qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche. La soglia di notifica è fissata a 20 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.

I costi ammissibili sono quelli sostenuti per i lavori di risanamento da cui va sottratto l'aumento del valore del terreno che ne deriva (stimato da un esperto indipendente).

Sono costi ammissibili tutte le spese sostenute per il risanamento del sito a prescindere dalla possibilità contabile di iscriverle all'attivo di bilancio. L'intensità dell'aiuto non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili.

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico

Un'altra tipologia di aiuti esentati dall'obbligo di notifica è quella degli aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico¹³⁷. La soglia di notifica è fissata a 20 milioni di euro per impresa e per

¹³⁵ Considerando 64.

¹³⁶ Direttiva 2004/35/CE; direttiva 2009/31/CE; direttiva 2013/30/UE

progetto di investimento. Le condizioni che devono essere rispettate per godere del beneficio dell'esenzione sono definite dall'articolo 46.

Per gli impianti di produzione, i costi ammissibili sono i costi supplementari sostenuti per costruire, ampliare e ammodernare una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto tradizionale; l'investimento deve essere parte integrante di tale sistema. L'intensità dell'aiuto non può superare il 45 per cento dei costi ammissibili e può essere aumentata di 20 punti per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese; di 15 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

Per la rete di distribuzione i costi ammissibili sono quelli di investimento. In questo caso l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo, dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

Aiuti agli investimenti per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti

Il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti sono tra le priorità della politica dell'Unione europea in materia ambientale.

Per riutilizzo si intende qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti sono reimpiegati per la stessa finalità per cui erano stati concepiti¹³⁷; anche prodotti o componenti che sono diventati rifiuti possono essere riutilizzati, previo idoneo trattamento (controllo, pulizia o riparazione/recupero)¹³⁹.

Per riciclaggio si intende invece qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; la nozione non include il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento¹⁴⁰.

¹³⁷ Per la definizione di "teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti sotto il profilo energetico" v. Articolo 2 punto 124

¹³⁸ Articolo 2, punto 126.

¹³⁹ Cfr. la definizione di preparazione per il riutilizzo, all'articolo 2, punto 127.

¹⁴⁰ Articolo 2, punto 128.

Gli aiuti agli investimenti per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti sono coperti dall'esenzione per categoria alle condizioni indicate dall'articolo 47.

Anzitutto, l'esenzione per categoria si applica solo per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese e se i materiali riciclati o riutilizzati sarebbero stati altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente.

La concessione di aiuti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese non esenta indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione, o che sarebbero considerati come normali costi d'impresa. Gli investimenti per i quali vengono concessi gli aiuti non devono limitarsi ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi; devono andare al di là dello "stato dell'arte", cioè di processi in cui il riutilizzo del rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente e remunerativa.

I costi ammissibili per questo tipo di aiuti sono quelli supplementari, necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo più rispettose dell'ambiente rispetto a quelle di analoga capacità che verrebbero realizzate in assenza di aiuti.

L'intensità dell'aiuto non può superare il 35 per cento dei costi ammissibili e può essere aumentata di 20 punti per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese; di 15 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

Gli aiuti al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario non sono invece sottratti all'obbligo di notifica.

Aiuti per gli investimenti per le infrastrutture energetiche

L'esenzione per categoria si applica agli aiuti agli investimenti finalizzati alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture energetiche esclusivamente nelle zone assistite, alle condizioni indicate dall'articolo 48¹⁴¹. Per limitare gli effetti distorsivi l'esenzione vale solo per le infrastrutture energetiche interamente soggette a una disciplina in materia tariffaria e di accesso conforme alla legislazione sul mercato interno dell'energia¹⁴². La soglia è pari a 50 milioni di euro per impresa e per progetto di

¹⁴¹ La definizione di "infrastruttura energetica" all'articolo 2 punto 130.

¹⁴² La normativa di riferimento è quella indicata nell'articolo 2, punto 131.

investimento; i costi ammissibili sono quelli di investimento. L'importo dell'aiuto non può superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, che viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

Gli aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere non sono sottratti all'obbligo di notifica.

Aiuti per gli studi ambientali

La sezione 7 del Capo III si chiude con la disciplina degli aiuti per gli studi ambientali (articolo 49), ritenuti meritevoli dell'esenzione dall'obbligo di notifica perché possono contribuire a individuare gli investimenti necessari per raggiungere un livello più elevato di tutela dell'ambiente. Sono esentati gli aiuti a studi, compresi audit energetici, direttamente connessi agli investimenti considerati in questa sezione del regolamento. I costi ammissibili sono quelli per effettuare tali studi; l'intensità massima è pari al 50 per cento e può essere aumentata di 20 punti percentuali per studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per quelli realizzati per conto di medie imprese. Non è previsto un aumento dell'intensità di aiuto per le zone assistite.

Gli audit energetici effettuati dalle grandi imprese ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2012/27/UE¹⁴³ che, in quanto obbligatori, non determinano un effetto di incentivazione, non possono beneficiare di aiuti di Stato. E' invece coperto dall'esenzione l'audit energetico effettuato in aggiunta a quello obbligatorio previsto dalla direttiva.

6.8 Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato colloca gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali tra gli aiuti che sono considerati compatibili di diritto con il mercato interno, senza la necessità di una valutazione nel merito da parte della Commissione. Tali aiuti sono comunque soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108.

Grazie al Regolamento abilitante, anche questa categoria di aiuti è ammessa a godere del beneficio dell'esenzione dall'obbligo di notifica. La disciplina è contenuta nella sezione 8 del Capo III del Rgec (articolo 50).

¹⁴³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Per motivi di certezza del diritto, il Rgec specifica le tipologie di calamità naturali per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo di notifica. Si tratta di terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. Nel considerando 69 viene inoltre indicato che i danni derivanti da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non sono considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b: gli aiuti per ovviare ai relativi danni sono infatti generalmente valutati in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c.

Nel caso delle calamità naturali, per godere del beneficio dell'esenzione i regimi di aiuto devono soddisfare alcune condizioni. Le autorità competenti dello Stato membro devono avere riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento e deve esistere un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi d'aiuto devono essere adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e gli aiuti devono essere concessi entro quattro anni dalla data dell'evento.

I costi ammissibili sono quelli che derivano come conseguenza diretta della calamità, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. I danni possono consistere in danni materiali agli attivi (ad esempio, immobili, impianti, macchinari e scorte) o nella perdita di reddito derivante dalla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data dell'evento. Il calcolo dei danni è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi avevano prima della calamità. Il calcolo della compensazione non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, cioè la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento. La perdita di reddito va calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte, tasse, costi di ammortamento e di lavoro connessi allo stabilimento colpito dalla calamità) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi all'evento con la media, per lo stesso semestre dell'anno, di tre anni individuati, nell'ambito dei cinque anni precedenti, escludendo gli anni con il migliore e il peggiore risultato finanziario. Il calcolo del danno deve avvenire individualmente per ciascun beneficiario.

L'aiuto e tutti i pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di coperture assicurative, non devono superare il 100 per cento dei costi ammissibili.

Nel caso degli aiuti per danni da calamità naturali, l'esenzione per categoria si applica anche ai regimi di aiuto che includono tra i beneficiari imprese in difficoltà. Si tratta di una deroga espressamente prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) alla regola generale in base alla quale il Rgec non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà.

6.9 Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

In base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) sono compatibili di diritto con il mercato interno gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori. Tali aiuti in genere sono soggetti all'obbligo di notifica. Per il sottoinsieme degli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, tuttavia, la sezione 9 del Capo III del Rgec fissa le condizioni in presenza delle quali la notifica non è necessaria. La ratio è quella di garantire la libertà di movimento all'interno dell'Unione europea per i residenti nelle regioni remote, che può essere ostacolata se i costi dei titoli di trasporto per i collegamenti regolari sono eccessivamente gravosi.

In base all'articolo 51 sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica gli aiuti per il trasporto aereo e marittimo di passeggeri che vanno per intero a beneficio di utenti finali che hanno la residenza abituale¹⁴⁴ in regioni remote (le regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Mellilla, le isole facenti parti del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate)¹⁴⁵.

Si tratta di aiuti concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio economico europeo. Gli aiuti devono essere accordati senza discriminazioni basate sull'identità del vettore o sul tipo di servizio (ad esempio servizi di linea, charter e low cost) e senza limitazione della rotta precisa da o verso la regione remota. Il considerando 70 spiega, in proposito, che se una regione remota è collegata allo Spazio economico europeo da vari collegamenti di trasporto, anche indiretti, gli aiuti devono poter essere concessi per tutti i collegamenti e per i trasporti effettuati da tutti i vettori che vi operano.

I costi ammissibili corrispondono al prezzo del biglietto di andata e ritorno da e per la regione remota comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente. L'intensità massima è del 100 per cento dei costi ammissibili.

¹⁴⁴ Cosa si intenda per residenza abituale è chiarito all'articolo 2 punto 132

¹⁴⁵ Articolo 2, punto 7.

6.10 Aiuti per le infrastrutture a banda larga

La connettività a banda larga è un obiettivo di rilevanza strategica per la crescita, l'innovazione e la coesione sociale e territoriale. Nel 2013 la Commissione, nell'ambito della modernizzazione, ha adottato apposite linee guida che indicano i criteri in base ai quali sono valutati gli aiuti alla banda larga soggetti a notifica¹⁴⁶. La sezione 10 del Capo III del Rgec (articolo 52) stabilisce le condizioni in presenza delle quali gli aiuti alle infrastrutture a banda larga sono esentati dall'obbligo di notifica.

La soglia di notifica è pari a 70 milioni di euro di costi totali per progetto. I costi ammissibili sono i costi di investimento per lo sviluppo delle infrastrutture passive a banda larga, le opere di ingegneria civile relative alla banda larga, lo sviluppo delle reti di base a banda larga e lo sviluppo delle reti di accesso di nuova generazione (NGA)¹⁴⁷.

Per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione, gli investimenti devono essere effettuati in zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (banda larga di base o reti NGA) né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata; questa condizione deve essere verificata tramite consultazione pubblica aperta. La concessione degli aiuti deve inoltre avvenire in base a una procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria rispettando il principio di neutralità tecnologica.

L'operatore della rete deve offrire accesso attivo e passivo all'ingrosso¹⁴⁸, il più ampio possibile e a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica nel caso di reti NGA; i diritti di accesso all'ingrosso devono essere concessi per almeno sette anni mentre il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non deve essere limitato nel tempo.

Se l'aiuto riguarda la costruzione di cavidotti, questi ultimi devono essere sufficientemente larghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse tipologie di rete.

Il prezzo di accesso all'ingrosso deve basarsi sui principi di tariffazione fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione e su parametri in uso in altre zone

¹⁴⁶ Commissione europea. Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di Aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, 2013/C 25/01

¹⁴⁷ Le definizioni relative agli aiuti alla banda larga sono contenute nell'articolo 2, punti da 133 a 139.

¹⁴⁸ Per cosa si intenda per "accesso all'ingrosso" cfr. in particolare l'articolo 2, punto 139.

comparabili e più competitive dello Stato membro o dell'Unione, tenendo conto degli aiuti ricevuti dall'operatore della rete. L'autorità nazionale di regolamentazione deve essere consultata in merito alle condizioni di accesso e in caso di controversia tra i soggetti interessati all'accesso e l'operatore dell'infrastruttura interessata.

La Commissione rileva che quando le entrate e i costi sono incerti e vi è una forte asimmetria informativa, ci sono rischi di sovracompensazione. Per evitare questi rischi, nel caso di aiuti di importo superiore a 10 milioni di euro l'esenzione per categoria è subordinata all'istituzione da parte degli Stati membri di meccanismi di monitoraggio e di recupero "per assicurare un'equa condivisione di entrate non previste".

6.11 Aiuti per la cultura, la conservazione del patrimonio e le opere audiovisive

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

La sezione 11 del Capo III disciplina gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio. Nel considerando 72 la Commissione osserva che spesso le misure adottate dagli Stati in questi ambiti non rientrano nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, ad esempio perché il beneficiario non svolge attività economica o perché la misura non incide in modo significativo sugli scambi o sulla concorrenza. Nelle ipotesi in cui l'articolo 107, paragrafo 1, è applicabile, l'articolo 53 del Rgec attribuisce a certe condizioni il beneficio dell'esenzione dall'obbligo di notifica. Viene ricordato, al riguardo, come l'articolo 167 TFUE riconosca l'importanza della promozione della cultura per l'Unione europea e gli Stati membri. Nella conservazione del patrimonio è incluso anche il patrimonio naturale connesso a quello culturale o formalmente riconosciuto dalle autorità competenti di uno Stato membro.

L'articolo 53 definisce anzitutto gli obiettivi e le attività culturali interessate, per chiarire l'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria. Tali obiettivi e attività includono:

- a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e infrastrutture analoghe, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;
- b) il patrimonio materiale comprendente quello culturale mobile e immobile, siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici, il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle competenti autorità dello Stato membro;

- c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, come ad esempio il costume e l'artigianato del folklore tradizionale;
- d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre, e altre analoghe attività culturali;
- e) attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

La forma che possono assumere gli aiuti include sia gli aiuti all'investimento che quelli al funzionamento.

Per gli aiuti all'investimento la soglia è pari a 100 milioni di euro per progetto e sono considerati ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:

- a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture, se queste sono utilizzate annualmente a fini culturali per almeno l'80 per cento del tempo o della loro capacità;
- b) i costi di acquisizione, trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
- c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
- d) quelli per assicurare una migliore accessibilità del patrimonio culturale al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, per l'accessibilità da parte di persone con esigenze particolari (come rampe e sollevatori per disabili, indicazioni in braille ecc) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
- e) quelli per progetti e attività culturali, cooperazione, programmi di scambio, borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

Per gli aiuti all'investimento l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo deve essere dedotto ex ante dai costi ammissibili sulla base di proiezioni ragionevoli oppure ex post attraverso un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.

Per gli aiuti al funzionamento, la soglia è pari a 50 milioni di euro per impresa e per anno. I costi ammissibili sono:

- a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio che sono collegati alle attività (permanenti o periodiche) che insorgono nell'ambito del normale svolgimento dell'attività. Si tratta, ad esempio, di mostre, spettacoli, eventi ecc;
- b) i costi dell'attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione delle diversità di espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione, compreso l'uso di nuove tecnologie;
- c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi quelli per la digitalizzazione e l'utilizzo di nuove tecnologie e quelli per migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità;
- d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale. Si tratta ad esempio della locazione o dell'affitto di immobili e centri culturali, delle spese di viaggio, di materiali e forniture purché direttamente attinenti al progetto o all'attività culturale, delle strutture architettoniche che vengono utilizzate per mostre e messe in scena, dei prestiti, della locazione e dell'ammortamento degli strumenti, dei software e delle attrezzature, dei costi per l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore e altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, dei costi di promozione e di quelli direttamente imputabili al progetto o all'attività svolta in esecuzione del progetto, nonché dei costi di ammortamento e finanziamento ma soltanto se non sono stati già inclusi nei costi per l'investimento;
- e) le spese per il personale impiegato nell'istituzione, nel sito o nel progetto;
- f) i costi per servizi di consulenza e sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, purché direttamente imputabili al progetto.

Per gli aiuti al funzionamento l'importo dell'aiuto non deve superare quanto necessario a coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo rilevante, cioè

calcolato tramite proiezioni ragionevoli ex ante o garantito in base a un meccanismo di recupero.

Per tutte le tipologie di aiuto che non superano 1 milione di euro l'importo massimo può essere fissato, senza calcoli ex ante o meccanismi di recupero, con riferimento all'80 per cento dei costi ammissibili.

Nel caso delle pubblicazioni di musica e opere letterarie¹⁴⁹ l'importo non deve superare né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto, né il 70 per cento dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte ex ante o mediante un meccanismo di recupero. Per queste opere i costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie (compresi i diritti d'autore), alle spese di traduzione e redazione, agli altri costi editoriali come la rilettura, la correzione e la revisione, ai costi di impaginazione e pre stampa e ai costi di stampa e pubblicazione elettronica.

Non sono ammissibili all'esenzione in base all'articolo 53 aiuti alla stampa e ai periodici sia cartacei che elettronici, sulla base del presupposto che pur presentando un aspetto culturale, tali attività abbiano una prevalente natura commerciale. Va inoltre notato che l'elenco degli obiettivi e delle attività culturali ammissibili non comprende attività commerciali quali la moda, il design o i videogiochi.

Regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive

La sezione 11 del Capo III contiene, all'articolo 54, una disciplina dei regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive. La disciplina riguarda gli aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive a sostegno di un prodotto culturale. Per evitare errori palesi nella definizione di un prodotto come 'prodotto culturale', ciascuno Stato membro deve fissare procedure efficaci come ad esempio la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri.

Gli aiuti possono essere concessi a diversi livelli della filiera produttiva: alla produzione, alla preproduzione e alla distribuzione di opere audiovisive.

Nel caso in cui lo Stato membro subordini l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi d'aiuto possono imporre che fino al 160 per cento dell'aiuto concesso a favore

¹⁴⁹ Scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie comprese le traduzioni.

della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato che ha concesso l'aiuto. In alternativa, i regimi di aiuto possono calcolare l'importo dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative all'attività di produzione effettuate nello Stato membro che eroga l'aiuto (generalmente in caso di aiuti sotto forma di incentivi fiscali). In entrambe le ipotesi, se lo Stato membro impone ai progetti che intendono beneficiare dell'aiuto un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, tale livello non deve superare il 50 per cento del bilancio totale di produzione e gli obblighi di spesa a livello territoriale non devono superare in alcun caso l'80 per cento del bilancio totale di produzione.

La soglia è fissata a 50 milioni di euro per regime e per anno.

Per gli aiuti alla produzione i costi ammissibili sono quelli complessivi, compresi quelli da sostenere per migliorare l'accessibilità delle persone disabili. L'intensità d'aiuto non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili, ma può essere aumentata fino al 60 per cento per le produzioni transfrontaliere finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro e fino al 100 per cento per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE¹⁵⁰.

Per gli aiuti alla preproduzione sono ammissibili i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo dell'opera, e in questo caso l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 per cento. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film i costi della preproduzione vengono integrati nel bilancio totale e considerati nel calcolo dell'intensità dell'aiuto. L'intensità d'aiuto per gli aiuti alla distribuzione è uguale a quella stabilita per gli aiuti per la produzione.

Per essere coperti dall'esenzione per categoria gli aiuti non devono essere riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. In ogni caso, non sono considerati ammissibili gli aiuti alle infrastrutture degli studi cinematografici.

Gli aiuti infine non devono essere riservati ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non devono essere tenuti a essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.

¹⁵⁰ Cfr. articolo 2, punti 140 e 141. Cfr. anche sul sito dell'Ocse il seguente link: <http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm#members>.

6.12 Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

Come per le misure a sostegno della cultura, anche per gli interventi a sostegno delle infrastrutture sportive la Commissione riconosce che se non vi è un'attività economica o un impatto significativo sugli scambi l'articolo 107, paragrafo 1, non si applica; anche la promozione dello sport, inoltre, è riconosciuta dal Trattato come obiettivo di interesse comune a livello europeo.

La sezione 12 del Capo III del Rgec indica le condizioni in presenza delle quali gli aiuti per le infrastrutture sportive sono coperte dall'esenzione dall'obbligo di notifica. Contestualmente, sono dettate anche le condizioni relative agli aiuti agli investimenti in infrastrutture ricreative multifunzionali.

Nel caso di aiuti per le infrastrutture sportive l'articolo 55 stabilisce che l'esenzione sia subordinata al fatto che l'infrastruttura sportiva non sia riservata all'uso di un unico sportivo professionista, ma per almeno il 20 per cento del tempo complessivo sia utilizzata da altri sportivi, professionisti o non. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente, invece che sequenzialmente, da vari utenti vengono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.

Le infrastrutture ricreative multifunzionali per le quali si applica l'esenzione dall'obbligo di notifica alle condizioni fissate dall'articolo 55 possono offrire servizi culturali e ricreativi. Sono esclusi dalla disciplina gli aiuti alle infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi divertimenti e strutture alberghiere, che possono fruire dell'esenzione solo se fanno parte di un regime di aiuti a finalità regionale destinato ad attività turistiche in una zona assistita e hanno un impatto positivo sullo sviluppo regionale.

L'accesso alle infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali deve essere aperto a una pluralità di utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Nel caso in cui alcune imprese abbiano finanziato i costi di investimento per almeno il 30 per cento del totale, queste possono godere di un accesso a condizioni di favore purché tali condizioni siano rese pubbliche. Nel caso in cui tra gli utenti vi siano club sportivi professionali, gli Stati membri devono pubblicare le condizioni tariffarie applicate, per assicurare la trasparenza circa eventuali aiuti agli utilizzatori dell'infrastruttura.

Per evitare l'obbligo di notifica, qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione

dell'infrastruttura deve essere assegnato in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme sui contratti pubblici in quanto applicabili.

L'esenzione riguarda gli aiuti all'investimento (creazione e ammodernamento delle infrastrutture) e, limitatamente alle infrastrutture sportive, anche gli aiuti al funzionamento.

Nel caso di aiuti all'investimento per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, la soglia è pari a 15 milioni di euro o i costi totali di 50 milioni di euro per progetto, e i costi ammissibili corrispondono a quelli degli investimenti materiali e immateriali; l'importo non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, quest'ultimo dedotto dai costi ammissibili ex ante in base a previsioni ragionevoli o mediante un meccanismo di recupero.

Nel caso di aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, la soglia è pari a 2 milioni per infrastruttura e per anno, e i costi ammissibili corrispondono a quelli per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura (costi del personale, dei materiali, dell'energia, di affitto ecc.). Sono esclusi i costi di ammortamento e di finanziamento che sono già stati considerati negli aiuti all'investimento. Per gli aiuti al funzionamento l'importo massimo non deve superare le perdite di esercizio del periodo in questione. Ciò deve essere garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

Nel caso di aiuti che non superano 1 milione di euro l'importo massimo può essere fissato anche con riferimento all'80 per cento dei costi ammissibili.

6.13 Aiuti per le infrastrutture locali

L'articolo 56 del Rgec riguarda gli aiuti per le infrastrutture locali, esclusi infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento, infrastrutture energetiche, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, infrastrutture a banda larga, cultura e conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, già disciplinate da altre sezioni del capo III. Sono escluse anche le infrastrutture portuali e aeroportuali, riguardo alle quali la Commissione intende maturare ulteriore esperienza prima di concedere l'esenzione per categoria. L'articolo 56 si applica quindi, ad esempio, alla costruzione, al mantenimento e alla gestione di infrastrutture locali di trasporto terrestre, sempre che siano soddisfatte le condizioni di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato (in particolare, natura economica dell'attività e impatto sulla concorrenza e sugli scambi).

Per beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notifica le infrastrutture devono essere messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e il prezzo per l'uso o la vendita deve corrispondere al prezzo di mercato.

Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura deve essere assegnato in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme sugli appalti in quanto applicabili. La soglia di notifica è pari a 10 milioni di euro o ai costi totali superiori a 20 milioni di euro per la stessa infrastruttura.

I costi ammissibili sono quelli degli investimenti materiali e immateriali, e l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dedotto dai costi ammissibili ex ante in base a previsioni ragionevoli o mediante un meccanismo di recupero. Non possono godere dell'esenzione le infrastrutture dedicate, cioè infrastrutture costruite per imprese che sono individuabili ex ante e adeguate alle loro esigenze¹⁵¹.

L'esenzione si applica per gli aiuti sino a 10 milioni di euro, o per i costi totali che eccedono 20 milioni di euro per la stessa infrastruttura.

7. Disposizioni finali e disciplina transitoria

Il precedente regolamento (CE) n. 800/2008, cioè il precedente regolamento generale di esenzione, è stato abrogato. Il nuovo regolamento generale è entrato in vigore il 1° luglio 2014 e si applicherà fino al 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne la disciplina transitoria, il Rgec si applica a tutti gli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore che soddisfano le condizioni in esso stabilite, escluse quelle su pubblicità e informazione di cui all'articolo 9.

Se invece un aiuto non è esentato né dal nuovo Rgec né da altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento n. 994/98 precedentemente in vigore, esso sarà valutato dalla Commissione in base alle discipline e alle comunicazioni applicabili.

Gli aiuti individuali concessi prima del 1° gennaio 2015 in virtù di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della

¹⁵¹ Cfr. la definizione all'articolo 2, punto 33.

concessione dell'aiuto, sono compatibili ed esentati dall'obbligo di notifica ad eccezione degli aiuti a finalità regionale. Per questi aiuti, infatti, l'esenzione termina alla data di scadenza delle carte approvate degli aiuti a finalità regionale.

I regimi d'aiuto a favore del capitale di rischio per le PMI istituiti prima del 1° luglio 2014 ed esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 continuano a beneficiare dell'esenzione fino alla scadenza dell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato prima del 1° gennaio 2015 e a condizione che tutte le altre condizioni necessarie a ottenere l'esenzione rimangano soddisfatte.

L'articolo 58 stabilisce inoltre che al termine del periodo di validità del Rgec, i regimi d'aiuto esentati in base ad esso e ancora in vigore continueranno a beneficiare dell'esenzione per un periodo di sei mesi. Questa norma non si applica agli aiuti a finalità regionale, per i quali la validità dell'esenzione scadrà contestualmente alle carte degli aiuti a finalità regionale approvate.

Per quanto riguarda gli aiuti al finanziamento del rischio per le PMI¹⁵², la scadenza dell'esenzione è collegata al termine del periodo previsto nell'accordo di finanziamento purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato sulla base dell'accordo stesso entro sei mesi dal termine di validità del Rgec e purché tutte le altre condizioni rimangano soddisfatte.

Il Direttore Generale

Micossi

¹⁵² Articolo 21, paragrafo 2, lettera a).